
**Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36,
recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (2598)
Segnalati al Governo dai Gruppi di maggioranza
(16 giugno ore 11)**

**EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)**

Art. 2

2.3 (testo 3)

MANTOVANI, CROATTI

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. A partire dal 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento sui siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche inclusi gli enti locali dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta ufficiale.»

b) al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «sulla base di elenchi di nominativi scelti tra soggetti», con le seguenti: «sulla base di elenchi di nominativi scelti mediante sorteggio tra i soggetti in possesso»

2.9 (testo 2)

VITALI

All'articolo 2, comma 7, primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1» inserire le seguenti:

«, prevedendo anche la partecipazione di soggetti in possesso di requisiti di comprovata professionalità ed esperienza, tra cui anche specialisti in psicologia del lavoro e risorse umane.»

2.10

MANTOVANI, TONINELLI, GARRUTI, SANTANGELO, PERILLI, ROMANO, PAVANELLI, RICCIARDI, LOMUTI

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «sulla base di elenchi di nominativi scelti tra soggetti», con le seguenti: «sulla base di elenchi di nominativi scelti mediante sorteggio tra i soggetti in possesso»

Art. 3

3.1

BERNINI, VITALI, PAGANO, SCHIFANI, FAZZONE, GIRO, ALDERISI, AIMI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE BONIS, DE POLI, DE SIANO, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, Alfredo MESSINA, MODENA, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SACCONI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VONO

Al comma 1, capoverso «Art. 35-quater», nel comma 1, alinea, dopo le parole "comma 5" inserire le seguenti: "ed esclusi quelli relativi al personale di cui all'articolo 3,"

3.2 (testo 2)

VATTUONE

Al comma 1, capoverso «Art. 35-quater», nel comma 1, alinea, dopo le parole "comma 5" inserire le seguenti: "ed esclusi quelli relativi al personale di cui all'articolo 3,".

Art. 1

1.4 (testo 2)

RICCIARDI

Al comma 1, dopo le parole: «della pubblica amministrazione», aggiungere le seguenti: «e relative anche a strumenti e tecniche di progettazione e partecipazione a bandi nazionali ed europei, nonché alla gestione dei relativi finanziamenti.».

Art. 3

3.3 (testo 2)

VITALI

Al comma 1, capoverso "Art. 35-quater", comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

a. al primo periodo dopo le parole: «lingua straniera» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 37»;

b) il secondo periodo è sostituito con i seguenti: «Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego. Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare

rilevato all'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini;»;

3.5

BINETTI, GALLONE

Al comma 1, capoverso «Art.35-quater», apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: "specificate nel bando" sono aggiunte le seguenti: "*, ovvero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68,";

b) *al comma 1, lettera d), primo periodo, dopo le parole: "lavorative pregresse e pertinenti" sono aggiunte le seguenti: "*ovvero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68";

c) *al comma 2, primo periodo dopo le parole: "scelta organizzativa dell'amministrazione precedente" sono aggiunte le seguenti: "*, nel rispetto dell'eventuale adozione di misure compensative per lo svolgimento delle prove da parte dei candidati con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi specifici dell'apprendimento accertati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170."

3.7 (testo 2)

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1, alla lettera d), dopo le parole: "esperienze lavorative pregresse e pertinenti" aggiungere le seguenti: "anche presso la stessa amministrazione".

3.10 (testo 2)

QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. In relazione all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, in particolare, alle accresciute esigenze di celerità in ordine all'applicazione dell'articolo 38, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero dell'università e della ricerca si avvale del Centro di In-

formazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche - CIMEA per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di studio di formazione superiore di competenza del medesimo Ministero e, a tal fine, stipula con il CIMEA apposita convenzione triennale rinnovabile.

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato in 800.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.".

3.13

ALFIERI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 99-bis, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.";

b) all'articolo 155, primo comma, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.".

3-ter. All'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole "Presidenza del Consiglio dei Ministri" sono inserite le seguenti ", il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale".»

3.19

CROATTI, MANTOVANI, PAVANELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di accelerare le procedure di assunzione, per l'anno 2022, è facoltà degli enti locali, fermo restando l'obbligo di pubblicazione

nella Gazzetta Ufficiale e nei siti istituzionali, di utilizzare ulteriori forme di pubblicazione delle selezioni pubbliche.»

3.25

PAGANO, MALLEGGNI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

"7-bis. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici, i periodi di servizio prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione professionale presso le aziende termali private accreditate sono equiparati a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale, l'attività resa presso le aziende termali è equiparata all'attività di continuità assistenziale.

7-ter. Salvo quanto previsto al successivo comma 10, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che nell'ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.

7-quater. Per quanto riguarda i medici di medicina generale, l'accordo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, definisce i criteri sulla base dei quali il rapporto di lavoro o di convenzione degli stessi medici con il Servizio sanitario nazionale non è incompatibile con l'attività prestata presso aziende termali senza vincolo di subordinazione."

Art. 4

4.3 (testo 2)

VITALI

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

"b) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le pubbliche amministrazioni prevedono lo svolgimento di un ciclo formativo obbligatorio, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli

o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, la cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico

Art. 6

6.2

PAGANO, SCHIFANI, FAZZONE, GIRO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), capoverso «1-quater», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'avvio delle procedure di mobilità, per quanto concerne la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dovrà effettuarsi sulla base dei posti disponibili previa immissione nei ruoli delle unità di personale già ritenute idonee ad esito di procedure di mobilità avviate nel 2019, secondo le graduatorie vigenti e fino al loro completo esaurimento o, almeno, fino al 31 dicembre 2024, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56. »;

b) al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « mentre per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in via prioritaria, del personale idoneo ad esito di procedure già avviate, come introdotto dal comma 1-quater del presente articolo».

6.3

VALENTE, FEDELI

Al comma 1, lettera b), capoverso "1-quater", aggiungere, in fine, il seguente periodo: "L'avvio delle procedure di mobilità, per quanto concerne la Presidenza del Consiglio dei ministri, deve effettuarsi sulla base dei posti disponibili e previa immissione nei ruoli delle unità di personale già ritenute idonee all'esito di procedure di mobilità avviate nel 2019, secondo le graduatorie vigenti e fino al loro completo esaurimento ovvero fino al 31 dicembre 2024, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56".

6.8 (testo 2)

PIROVANO, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, Emanuele PELLEGRINI,
PITTONI, SAPONARA, ALESSANDRINI

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-quinquies sostituire le parole: ", o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte" *con le seguenti:* ", o, per gli enti locali, ai comandi o distacchi motivati da esigenze temporanee fino a 12 mesi, o da esigenze sostitutive di posizioni relative a funzioni infungibili ovvero personale comandato o distaccato in base a disposizioni di legge. La disposizione di cui al primo periodo non si applica altresì ai comandi o distacchi presso le Unioni di Comuni o le convenzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i Comuni che ne fanno parte. Per i Comuni e le Città Metropolitane la percentuale individuata al primo periodo è riferita al numero complessivo di posti non coperti nella dotazione organica."

6.13 (testo 2)

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, lettera b), periodo 1-quinquies, sostituire le parole:* ", o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte" *con le seguenti:* ". Le disposizioni del presente comma non si applicano agli Enti locali.";

2) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:* "2-bis. Al fine di potenziare la capacità amministrativa delle strutture che gestiscono gli appalti degli enti locali è comunque consentito il passaggio diretto di dipendenti di enti territoriali appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento alle centrali di committenza degli enti locali e alle stazioni uniche appaltanti delle province e delle città metropolitane."

6.17 (testo 4)

MANCA, D'ALFONSO

Inammissibile limitatamente alla lettera c)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 dopo le parole:* «I comandi o distacchi» *inserire le seguenti:* «del personale non dirigenziale»;

b) *al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «per il personale non dirigenziale»;

c) *dopo il comma 8, inserire i seguenti:* «8-bis. Al fine di potenziare le misure volte a dare attuazione al PNRR nell'ambito degli specifici ambiti di competenza, Il personale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) già inquadrato nel ruolo ad esaurimento previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, può optare per il passaggio nei ruoli dei ricercatori e tecnologi con conseguente applicazione del contratto collettivo nazionale degli enti di ricerca. Alla copertura dei costi connessi al passaggio nei ruoli dei ricercatori e tecnologi, quantificati in euro 21.140,03 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulla quota di spettanza dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) di cui al primo periodo della lettera a) dell'art. 1, comma 310 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. L'inquadramento del personale nei primi due livelli di ricercatore e tecnologo è disciplinato ai sensi dell'art. 11, comma 3-ter del d.lgs. 218/2016. I ricercatori geofisici del ruolo ad esaurimento sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori e tecnologi del terzo livello degli enti pubblici di ricerca.

8-ter. In coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza in relazione al potenziamento della riscossione nazionale, l'Agenzia delle entrate, limitatamente alle attività istituzionali da svolgere in sinergia con l'Agenzia delle entrate - Riscossione ai sensi dell'art. 1, comma 5-*quater*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, può conferire fino a 3 incarichi dirigenziali a tempo determinato ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 165 del 2001, anche in eccedenza delle misure percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6, nei limiti dei posti disponibili della dotazione organica dei dirigenti dell'Agenzia delle entrate e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. L'articolo 1, comma 24-*quinquies*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è soppresso nonché all'articolo 26, dopo il comma 14, inserire il seguente: "14-bis. All'art. 144, comma 6, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole "in misura comunque non superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti" sono abrogate.

8-*quater*. A decorrere dall'anno 2022, al fine di incrementare le misure dell'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato per i dirigenti di seconda fascia assegnati agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della Salute e alla Struttura tecnica di supporto presso l'Organismo indipendente di valutazione della performance del Ministero della Salute, la dotazione finanziaria destinata alle specifiche esigenze di cui all'articolo 9, comma 4 e dell'articolo 11, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013 n. 138 è incrementata di 50.180 euro. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 50.180 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

8-quinquies. Le spese per acquisto di beni e servizi delle amministrazioni centrali dello Stato finanziate con risorse derivanti dal PNRR, da programmi cofinanziati dall'Unione europea e da programmi operativi complementari alla programmazione comunitaria 2014/2020 e 2021/2027, non rilevano ai fini dell'applicazione dei relativi limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. Al fine di agevolare il più tempestivo ed efficiente sviluppo dell'attività giurisdizionale, consultiva e di controllo sull'impiego dei fondi relativi al PNRR e al PNIEC, fino al 31 dicembre 2026 il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti a legislazione vigente, adottano le misure di contenimento relative alla gestione della spesa di parte corrente, nel rispetto della indipendenza organizzativa e dell'autonomia finanziaria ad essi costituzionalmente riconosciute. Resta in ogni caso precluso l'utilizzo degli stanziamenti preordinati alle spese in conto capitale per finanziare spese di parte corrente.»

8-sexies. In coerenza con gli obiettivi di potenziamento della capacità amministrativa di cui al presente decreto anche al fine di assicurare l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le amministrazioni dello Stato e le Regioni, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 28, 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fermo restando quanto previsto, con riguardo al personale che non partecipa alla prova concorsuale di cui al comma 2-ter, nonché dagli articoli 23 e 28-bis del medesimo decreto legislativo, possono attivare, entro il 31 dicembre 2022, nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo del personale che sia già un dipendente pubblico a tempo indeterminato e che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trova presso una amministrazione indicata al presente comma in posizione di aspettativa per incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

8-septies. L'inquadramento in ruolo di cui al comma 8-sexies avviene nella posizione ricoperta presso l'amministrazione dello Stato o la Regione dove è stato conferito il predetto incarico ai sensi dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previo superamento di una procedura concorsuale il cui bando, in coerenza con l'articolo 28 comma 1ter, quarto periodo, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, definisce gli ambiti di competenza da valutare e prevede una prova scritta e orale di esclusivo carattere esperienziale in modo da assicurare la valorizzazione dell'esperienza maturata nello specifico settore di svolgimento dell'incarico espletato. A tal fine i citati bandi sono predisposti a cura del Dipartimento

ovvero, ove sia diversa dal Dipartimento, dell'articolazione ministeriale all'interno della quale il personale di cui al primo periodo presta la propria attività lavorativa. In alternativa, i citati bandi possono essere predisposti a cura del Dipartimento ovvero della struttura che si occupa degli Affari Generali. Presso le medesime strutture di cui al secondo periodo ovvero terzo periodo sono, altresì, tenute per il rispettivo personale le prove concorsuali di cui al presente comma. Con riguardo alle amministrazioni regionali, le modalità di svolgimento della procedura concorsuale di cui al presente comma sono stabilite, in coerenza con il presente comma, con apposito provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

8-octies. Il personale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ricopre incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti e che non partecipa alla prova concorsuale di cui al comma *8-septies*, con il transito nel relativo ruolo per effetto di quanto previsto dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, è inquadrato, comunque, in una posizione precedente a quella ricoperta dal personale che, avendo superato la prova concorsuale di cui al comma *8-sexies*, è transitato nel ruolo in un momento temporale anteriore, fatto salvo il caso in cui tale ultimo personale ricopre incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti da un periodo precedente.

6.18

VITALI

Al comma 2 sostituire le parole «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2023».

Conseguentemente, al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2023»;

b) le parole: «, che alla data del 31 gennaio 2022 si trovava in posizione di comando o distacco,» sono soppresse.

6.25

FARAONE, SBROLLINI

Al comma 8, le parole «fino al 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 settembre 2022».

Art. 2

2.2 (testo 2)

TONINELLI, PAVANELLI

Al comma, 1, capoverso "Art. 35-ter", comma 2, sostituire le parole: «un indirizzo PEC», con le seguenti: «un indirizzo di posta elettronica certificata o un domicilio digitale»

Art. 6

6.26 (testo 2)

RUSSO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 29, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente periodo: " Al fine di salvaguardare i relativi cicli lavorativi e produttivi, nelle more della approvazione delle nuove dotazioni organiche e dell'espletamento delle procedure concorsuali, le fondazioni lirico-sinfoniche possono prorogare fino al 30 giugno 2023 i contratti di lavoro stipulati a tempo determinato nell'anno 2019 con personale artistico e tecnico in presenza di esigenze contingenti o temporanee.»

Art. 7

7.13 (testo 2)

COMINCINI

Inammissibile limitatamente alla lettera b)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a. al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 1, comma 15, è aggiunto in fine il seguente periodo:
"Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

a. dopo il comma 2, aggiungere, i seguenti:

«*2-bis.* Al fine di garantire la continuità delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e di non pregiudicare la funzionalità delle strutture amministrative interessate, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle amministrazioni centrali all'esito della procedura di reclutamento di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 si trasformano, alla scadenza del relativo rapporto, in contratti di lavoro a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale di ciascuna amministrazione.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma *2-bis*, pari ad euro 36.500.000 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.100

IL GOVERNO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis.* All'articolo 73, comma *1-bis*, del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, le parole "d'ufficio o" sono soppresse.»

7.11

MARCUCCI, PARRINI, VALENTE

Improponibile limitatamente al comma 2-bis

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'ultimo periodo dei commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: "*per garantire l'invarianza*" sono aggiunte le seguenti parole: "*per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato*".

2-ter. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3-septies è sostituito dal seguente: "3-septies. A decorrere dall'anno 2019 le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente."

2-quater. La spesa per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sia per la parte impegnata come esigibile in corso d'anno, sia per la parte di fondi costituiti negli anni precedenti ma reimputati agli esercizi 2022 e seguenti per esigibilità delle relative componenti negli anni successivi alla relativa costituzione, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e non rileva ai fini dell'impiego delle percentuali massime di incremento annuale della spesa determinate dai decreti ministeriali di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.»

7.12

TARICCO

Ritirato

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

"2-bis. Al fine di rafforzare gli uffici del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali preposti all'attuazione degli interventi del Piano na-

zionale di ripresa e resilienza e assolvere ai connessi adempimenti in tema di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato, entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2022, ad acquisire, attraverso l'attivazione delle convenzioni previste dal Programma di gare strategiche ICT della società Consip Spa, servizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il *data management*, la definizione di strategie e soluzioni per il *cloud* e per la cybersicurezza. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

2-ter. All'articolo 10 del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni per l'anno 2021 e 4 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali».

7.20 (testo 2)

ARRIGONI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. L'articolo 106 comma 1 lettera c) n. 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 si interpreta nel senso che tra le circostanze indicate al primo periodo sono incluse anche quelle imprevedute ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera;

2-ter. Nei casi indicati al comma 2-bis, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o l'aggiudicatario possono proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e fermo restando la piena funzionalità dell'opera, una variante in corso d'opera che assicuri

risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali.»

7.21

MISIANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 10, comma 7-*quinquies*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 15, dopo le parole: "il Ministero dell'economia e delle finanze e la società Cassa depositi e prestiti Spa." sono aggiunti i seguenti periodi: "Per le medesime finalità, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato o il Sottosegretario delegato alle politiche spaziali e aereospaziali, nel rispetto delle condizioni previste nella comunicazione della Commissione europea 2016/C 262/01, come richiamata dalla comunicazione della Commissione europea 2021/C 508/01, concernente gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, è autorizzato a sottoscrivere, fino a un ammontare pari a 90 milioni di euro, quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o di uno o più fondi che investono in fondi per il venture capital, comprese quote o azioni di fondi per il venture debt o di uno o più fondi che investono in fondi per il venture debt, istituiti dalla società che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I rapporti tra le parti, i criteri e le modalità degli investimenti sono regolati da un'apposita convenzione, anche in relazione alla remunerazione dell'attività svolta. I rimborsi dei capitali investiti e qualsiasi ritorno sui medesimi, incluse le plusvalenze, sono versati all'entrata del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere riassegnati sul pertinente capitolo di spesa.»

7.22

PRESUTTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 10, comma 7-*quinquies*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 15, dopo il secondo periodo, aggiunti i seguenti: "Per le medesime finalità, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato o il Sot-

tosegretario delegato alle politiche spaziali e aereospaziali, nel rispetto delle condizioni previste nella comunicazione della Commissione europea 2016/C 262/01, come richiamata dalla comunicazione della Commissione europea 2021/C 508/01, concernente gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, è autorizzato a sottoscrivere, fino a un ammontare pari a 90 milioni di euro, quote o azioni di uno o più fondi per il *venture capital*, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o di uno o più fondi che investono in fondi per il *venture capital*, comprese quote o azioni di fondi per il *venture debt* o di uno o più fondi che investono in fondi per il *venture debt*, istituiti dalla società che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I rapporti tra le parti, i criteri e le modalità degli investimenti sono regolati da un'apposita convenzione, anche in relazione alla remunerazione dell'attività svolta. I rimborsi dei capitali investiti e qualsiasi ritorno sui medesimi, incluse le plusvalenze, sono versati all'entrata del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere riassegnati sul pertinente capitolo di spesa.»

7.36

PIROVANO, SAPONARA, ALESSANDRINI, FREGOLENT, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, Emanuele PELLEGRINI, PITTONI

Improponibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. A decorrere dall'anno 2022, la spesa di personale relativa agli arretrati dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alle annualità precedenti all'effettiva erogazione, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. La medesima spesa non rileva altresì ai fini dell'impiego delle percentuali massime di incremento annuale della spesa determinate dai decreti ministeriali di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58."

7.44

RICHETTI, GRIMANI, MASINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. Per le stazioni appaltanti non capoluogo di provincia, unicamente ai fini della progettazione di inter-

venti finanziati dal PNRR, è fatto obbligo l'affidamento della gara d'appalto ad uno dei soggetti aggregatori regionali presenti nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) di cui all'articolo 33-*ter* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221."

7.50

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. All'articolo 31-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-*bis*. Ai finanziamenti di cui al presente articolo accedono anche i comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.»."

7.51

CONZATTI, SBROLLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. All'articolo 31-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-*bis*. Ai finanziamenti di cui al presente articolo accedono anche i comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.»."

7.52

TESTOR, PIROVANO, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, SAPONARA, ALESSANDRINI, Emanuele PELLEGRINI, PITTONI

All'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. Dopo l'articolo 31-*bis*, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,

n. 233, aggiungere il seguente: «10-bis. Ai finanziamenti di cui al presente articolo accedono anche i comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.».

7.57 (testo 3)

BERNINI, VITALI, PAGANO, SCHIFANI, FAZZONE, GIRO, ALDERISI, AIMI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, BOCCARDI, CALIENDO, CALIGIURI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE BONIS, DE POLI, DE SIANO, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, Alfredo MESSINA, MODENA, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SACCONI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VONO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Il primo periodo del comma 2, dell'articolo 46-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, è sostituito con il seguente: "Fermo restando il riparto dei fondi ordinari disposto dall'articolo 1 del comma 561 e attribuito con il decreto di cui al comma 562, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse aggiuntive di cui al comma 1 sono assegnate con ulteriore decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di sport che ne individua i criteri e le modalità attuative."».

7.0.100

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART.7-bis

(Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione)

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Per assicurare il supporto tecnico alle funzioni di coordinamento delle attività di analisi e verifica di impatto della regolamentazione di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché per la valutazione degli impatti economici e sociali di iniziative normative opera alle dirette dipendenze

del Capo del Dipartimento il Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione (NUVIR).".

2. Il NUVIR è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 a far data dal 1° gennaio 2023 e, da tale data, cessa il gruppo di lavoro sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2008, come modificato dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 luglio 2009 e del 5 dicembre 2019. Gli esperti che al 31 dicembre 2022 compongono il predetto gruppo di lavoro sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), in sede di prima applicazione, sono nominati componenti del NUVIR fino alla data di scadenza dei rispettivi incarichi presso il predetto Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. Conseguentemente, per il funzionamento del NUVIR si fa fronte, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, a valere sulle risorse presenti a legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2023, all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole "gruppo di lavoro sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) del Nucleo" sono sostituite dalle seguenti: "Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione".

7.0.1

FARAONE, SBROLLINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizioni per favorire l'accelerazione delle tempistiche di spesa riguardanti il PNRR e le ulteriori risorse europee e nazionali ad esse collegate)

1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 165, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Fino al 31 dicembre 2026, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lett. zz), il limite di cui al comma 2, quarto periodo, del presente articolo non trova applicazione per la parte di finanziamento messo a disposizione dall'amministrazione aggiudicatrice a valere sulle risorse derivanti da Fondi

strutturali e d'investimento europei, dal Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, comma 1037 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dal "PNRR", Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 ed approvato del Consiglio UE con Decisione dell'8 luglio 2021 e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59.»;

b) all'articolo 180, dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-bis. Fino al 31 dicembre 2026, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lett. zz), il limite di cui al comma 6, quinto periodo, del presente articolo non trova applicazione per la parte di finanziamento messo a disposizione dall'amministrazione aggiudicatrice a valere sulle risorse derivanti da Fondi strutturali e d'investimento europei, dal Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, comma 1037 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dal "PNRR", il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 ed approvato del Consiglio UE con Decisione dell'8 luglio 2021 e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59.»;

c) all'articolo 183, comma 16, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al 31 agosto 2026 la proposta di cui al comma 15 può trovare copertura economico-finanziaria in aderenza con quanto previsto dall'articolo 165 comma 2-bis e dall'articolo 180 comma 6-bis.»

Art. 9

9.2

FARAONE, SBROLLINI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sopprimere la parola:* «anche»;

b) *al comma 3, sostituire le parole:* «di due posizioni dirigenziali di seconda fascia», *con le seguenti:* «di una posizione dirigenziale di seconda fascia»;

c) *al comma 5, sostituire le parole:* «666.204 euro annui a decorrere dall'anno 2023» *con le seguenti:* «800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023», *e le parole:* «quanto a 666.204 euro annui a decorrere dall'anno 2023» *con le seguenti:* «quanto a 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023»;

d) al comma 5, sopprimere le parole: «di parte».

Art. 10

10.1 (testo 2)

STEFANO

Al comma 1, sopprimere le parole: «da almeno due anni».

10.4 (testo 3)

CROATTI, MANTOVANI, TONINELLI

Al comma 1 sopprimere le parole: «da almeno due anni».

10.7 (testo 2)

RAMPI, VALENTE, MARCUCCI, PARRINI

Improponibile limitatamente alla lettera b)

All'articolo 10, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole: «da almeno due anni»;

b) al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli incarichi dirigenziali o direttivi delle Fondazioni liriche di cui all'articolo 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310.";

c) dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. L'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che sono comunque consentiti gli incarichi conferiti a soggetti collocati in quiescenza per aver raggiunto i relativi requisiti nella propria carriera che possano concorrere per un impiego nella pubblica amministrazione relativo ad una carriera nella quale possano ancora prestare servizio in riferimento ai limiti ordinamentali ivi previsti per il collocamento in quiescenza".

10.5

SBROLLINI

Al comma 1, sopprimere le parole: «da almeno due anni».

10.9

PIROVANO, SAPONARA, ALESSANDRINI, FREGOLENT, AUGUSSORI, CALDEROLI,
RICCARDI, Emanuele PELLEGRINI, PITTONI

Al comma 1, sopprimere le parole: «da almeno due anni».

10.11

GALLONE

*Al comma 1, sostituire le parole: «da almeno due anni» con le seguenti :
«da almeno un anno».*

10.12

RICHETTI, GRIMANI, MASINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le amministrazioni di cui al periodo precedente, unicamente per gli scopi e il periodo temporale di cui al periodo precedente, possono, altresì avvalersi di personale esterno alla struttura dell'amministrazione, ivi inclusi professionisti, esperti e tecnici per il PNRR già reclutati tramite concorso pubblico. Unicamente per gli scopi di cui al primo periodo e fino al 31 dicembre 2026, non si applica il limite del 5 per cento di cui all'articolo 110, comma 2, del decreto legislativo 2000, n. 267.».

10.15

DELL'OLIO, LOMUTI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-*bis*. Al comma 7-*ter* dell'articolo 1 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le amministrazioni di cui al comma 1, qualora ravvisino potenziali conflitti di interessi nell'esercizio dell'attività del professionista, inseriscono nel contratto di assunzione la sospensione dall'albo di appartenenza e dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica. Nel contratto di assunzione è espressamente dichiarata l'insussistenza del conflitto di interessi fra le mansioni attribuite dalla pubblica amministrazione e l'esercizio dell'attività professionale.".

4-*ter*. La disposizione di cui al comma 4-*bis* non si applica in caso di contratti di prestazione professionale in corso, sottoscritti in data certa anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

Art. 11

11.6

DE BONIS

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Il Ministro per il sud e la coesione territoriale, nell'ambito dei suoi poteri sussidiari e/o sostitutivi, può inoltre ricorrere all'uso di personale esterno attraverso convenzioni con società di servizi anche private, specializzate in assistenza tecnica, per supportare amministrazioni e privati nella redazione e attuazione dei progetti del PNRR. Le società di servizi possono essere costituite da imprese anche in associazione temporanea. Questi soggetti possono altresì coadiuvare le imprese a rafforzare ed accrescere la propria posizione sui mercati esteri, attraverso l'utilizzo dell'*export manager*.».

11.8 (testo 2)

DAMIANI, MODENA, SACCONE

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 10 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis. Al fine di consentire l'attuazione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR e del Fondo Complementare, nonché di quelli a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, l'Agenzia è autorizzata ad istituire nell'ambito della propria autonomia organizzativa, una nuova Area di livello dirigenziale generale";

2-ter. Agli oneri di cui al comma 3 lett. a), pari a 60.176,5 per l'anno 2022 e a 120.353,00 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

11.9

RIVOLTA, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele
PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 10, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 dopo le parole "e per gli enti locali," sono inserite le seguenti: "anche";

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Ai fini dell'espletamento delle attività di supporto di cui al presente articolo, le società interessate possono provvedere con le risorse interne, con personale assunto con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.";

c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6.1. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al comma 6 indicano, a pena di nullità, il progetto di investimento pubblico al quale è riferita la prestazione lavorativa e possono essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più di una volta. Il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile."».

11.11

DAMIANI, MODENA, SACCONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 31-bis, del decreto-legge, 6 novembre 2021 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, al comma 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

"I singoli enti beneficiari, individuati dall'Agenzia a seguito della ricognizione dei fabbisogni, possono comunicare la volontà di procedere direttamente alla selezione e alla contrattualizzazione dei collaboratori, in deroga a quanto previsto dal primo periodo, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Agenzia nel rispetto dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In questo caso le corrispondenti risorse sono trasferite dall'Agenzia agli enti beneficiari. L'Agenzia per la coesione territoriale provvede al periodico monitoraggio dell'attività concretamente svolta dal personale".».

Art. 12

12.7

BERUTTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 21, comma 4, quarto periodo, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, le parole : "Fino al 31 dicembre 2026," sono soppresse.».

12.9

GASPARRI, PAGANO, MALLEGNI, BOCCARDI

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. All'articolo 21, comma 4, quarto periodo, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, le seguenti parole: "Fino al 31 dicembre 2026," sono soppresse.».

Art. 14

14.5 (testo 3)

FARAONE, SBROLLINI

All'articolo 14, dopo il comma 4, inserire i seguenti commi:

«4-bis. Anche in ragione delle maggiori esigenze determinate dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, al fine di potenziare le funzioni di valutazione dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR) nell'ambito degli obiettivi e delle riforme stabiliti nel PNRR, la dotazione organica dell'ANVUR è incrementata di un numero complessivo di 8 unità, appartenenti alla terza area funzionale, fascia retributiva F1, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) - comparto Ministeri. L'ANVUR è autorizzata ad assumere il personale di cui al primo periodo, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'espletamento delle procedure concorsuali previste dal presente comma è autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di euro 10.000 e per l'assunzione del suddetto personale è autorizzata una spesa pari ad euro 100.000 per l'anno 2022 e ad euro pari euro 400.000 a decorrere dall'anno 2023, comprensiva del costo stipendiale e del relativo trattamento economico accessorio, a valere sugli stanziamenti del bilancio dell'ANVUR.

4-ter. Ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, l'ANVUR è autorizzata ad adeguare, con oneri a carico del proprio bilancio e con decorrenza dall'anno 2020, i trattamenti economici accessori del proprio personale secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2021 per il personale del Ministero dell'università e della ricerca.

4-quater All'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, le parole «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni». La disposizione di cui al primo periodo si applica anche al mandato ai componenti del Consiglio direttivo in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.».

14.6 (testo 2)

RUSSO

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Nell'ambito dell'area di contrattazione per il personale docente è istituito il profilo professionale del ricercatore, a tempo determinato e indeterminato, con preminenti funzioni di ricerca nonché obblighi didattici nel limite massimo del cinquanta per cento dell'orario di lavoro e al quale non può essere affidata la piena responsabilità didattica di cattedre di docenza. Nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, le istituzioni di cui all'art.1 individuano i posti da ricercatore nell'ambito delle relative dotazioni organiche.";

b) al comma 8, dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti:

"l-bis) programmazione triennale dei fabbisogni di personale, decentramento delle procedure di reclutamento a livello di singola istituzione e previsione del ciclo di reclutamento di durata corrispondente a quella dell'offerta formativa e conseguente disciplina della mobilità del personale, anche in deroga, quanto al personale docente, all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

l-ter) facoltà di disciplinare l'istituzione di cattedre a tempo definito, con impegno orario pari al cinquanta per cento delle cattedre a tempo pieno, nell'ambito della dotazione organica delle istituzioni di cui all'articolo 1, con l'applicazione al relativo personale della disciplina di cui agli articoli 5, 7, 9 e 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo diversa disciplina contrattuale.";

4-ter. Nell'ambito dei processi di statizzazione di cui all'art. 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, con legge 21 giugno 2017, n. 96, , gli elenchi "Elenco A" ed "Elenco B" previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 settembre 2021 sono mantenuti, con vigenza triennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato di personale per la sola istituzione che li costituisce, nonché quali graduatorie d'istituto valide ai fini del reclutamento a tempo determinato da parte di tutte le istituzioni AFAM.»

14.7 (testo 2)

VERDUCCI, CASTELLONE, DE PETRIS, GALLONE, LANIECE, MALPEZZI, NENCINI, SAPONARA

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

"6-bis. Al fine di dare attuazione alle misure di cui alla Riforma 1.5 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito dal seguente:

«Art. 15

(Gruppi e settori scientifico-disciplinari)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministro, con proprio decreto di natura non regolamentare, su proposta del Consiglio universitario nazionale (CUN), definisce, secondo criteri di affinità, attinenza scientifica, formativa e culturale, i gruppi scientifico-disciplinari e le relative declaratorie.

2. I gruppi scientifico-disciplinari:

a) sono utilizzati ai fini delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 16 e delle procedure di cui agli articoli 18 e 24;

b) sono il riferimento per l'inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;

c) possono essere articolati in settori scientifico-disciplinari che concorrono alla definizione degli ordinamenti didattici di cui all'articolo 17, commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ed alla indicazione della relativa afferenza dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;

d) sono il riferimento per l'adempimento degli obblighi didattici da parte del docente.

3. Il numero dei gruppi scientifico-disciplinari non può essere superiore ai tre quinti di quello dei settori scientifico-disciplinari di cui al decreto

del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 ottobre 2015 n. 855, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 2015 n. 271.

4. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede anche alla riconduzione dei settori scientifico-disciplinari ai gruppi scientifico-disciplinari, nonché alla razionalizzazione ed all'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo 14, comma 2 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

5. L'aggiornamento dei gruppi e dei settori scientifico-disciplinari è effettuato con decreto del Ministro, su proposta del CUN, con cadenza triennale. In assenza della proposta del CUN entro sei mesi dalla scadenza del termine previsto per l'aggiornamento, si provvede con decreto del Ministro.».

6-ter. Alle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, relative alla tornata 2021-2023, continuano ad applicarsi le norme vigenti il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fatto salvo quanto stabilito al primo periodo, a decorrere dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, i riferimenti ai settori concorsuali ed ai macrosettori concorsuali contenuti in disposizioni legislative e regolamentari si intendono riferiti ai gruppi scientifico-disciplinari.

6-quater. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, il comma 99 è abrogato.

6-quinquies. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole «decreti di cui all'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127» sono sostituite dalle seguenti «decreti di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240».

6-sexies. All'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, al terzo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «della diversità dei» sono inserite le seguenti: «gruppi e dei»;

b) le parole «decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di ateneo, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168».

6-septies. Al fine di dare attuazione alle misure di cui alla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito dal seguente:

«Art. 22
(Contratti di ricerca)

1. Le università, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonché le istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, possono stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato, denominati "contratti di ricerca", finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifiche convenzioni o accordi.

2. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto. La durata complessiva dei contratti di cui al presente articolo, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini della durata complessiva del contratto di cui al presente articolo, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

3. Le istituzioni di cui al comma 1 disciplinano, con apposito regolamento, le modalità di selezione per il conferimento dei contratti di ricerca mediante l'indizione di procedure di selezione relative ad una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo macrosettore concorsuale ovvero, per gli enti pubblici di ricerca, di procedure di selezione relative ad una o più aree scientifiche o settori tecnologici di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, volte a valutare l'aderenza del progetto di ricerca proposto all'oggetto del bando e il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto, nonché le modalità di svolgimento dello stesso. Il bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica sul sito dell'ateneo, dell'ente o dell'istituzione, del Ministero dell'Università e della ricerca e dell'Unione europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale.

4. Possono concorrere alle selezioni di cui al comma 3 esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica, con esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1, nonché di coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24. Possono, altresì, partecipare coloro che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca ovvero che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione.

5. Gli enti pubblici di ricerca possono consentire l'accesso alle procedure di selezione di cui al comma 3 anche a coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che i titoli di cui al comma 4 costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie. Il periodo svolto come titolare di contratto di ricerca è utile ai fini della previsione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19.

6. L'importo del contratto di ricerca di cui al presente articolo è stabilito in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito.

7. Il contratto di ricerca non è cumulabile con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

8. Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o di specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.

9. I contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo nei soggetti di cui al comma 1, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».

6-octies. All'articolo 35, comma 3, lettera *e-ter*), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole «master universitario di secondo livello» sono aggiunte le seguenti «o l'essere stati titolari per almeno due anni di contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240»;

b) al secondo periodo, dopo le parole «master universitario di secondo livello» sono aggiunte le seguenti «o al contratto di ricerca».

6-novies. Per i cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge le istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica possono consentire l'accesso alle procedure per la stipula di contratti di ricerca anche a coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che i titoli di cui all'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie.

6-decies. Al fine di dare attuazione alle misure di cui alla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza,

all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di cui al comma 1, in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quello che ha emanato il bando»;

b) al comma 2:

1) all'alinea, dopo le parole: «I destinatari» sono inserite le seguenti: «dei contratti di cui al comma 1»;

2) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, nonché dei soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui al comma 3»;

3) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) deliberazione della chiamata del vincitore da parte dell'università al termine dei lavori della commissione giudicatrice. Il contratto per la funzione di ricercatore universitario a tempo determinato è stipulato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione della procedura di selezione. In caso di mancata stipulazione del contratto, per i tre anni successivi, l'università non può bandire nuove procedure di selezione per il medesimo macrosettore concorsuale in relazione al dipartimento interessato»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato ha una durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile. Il conferimento del contratto è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati su richiesta del titolare del contratto»;

d) al comma 4, le parole: «di cui al comma 3, lettere a) e b),» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3»;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di ti-

tolarità del contratto, l'università valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. Alla procedura è data pubblicità sul sito dell'ateneo. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo di professore di seconda fascia. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione.»;

f) il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

«5-*bis*. La valutazione di cui al comma 5 prevede lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del macrosettore concorsuale di riferimento.»;

g) il comma 7 è abrogato;

h) al comma 8:

1) il primo periodo è soppresso;

2) al secondo periodo, le parole: «lettera b),» sono soppresse;

i) al comma 9, le parole: «, lettere a) e b),» sono soppresse;

j) al comma 9-*ter*, le parole: «, lettera b),», ovunque ricorrono, e la parola: «triennale» sono soppresse;

k) dopo il comma 9-*ter* è aggiunto il seguente:

«9-*quater*. L'attività didattica, di ricerca e di terza missione, svolta dai ricercatori di cui al comma 3, concorre alla valutazione delle politiche di reclutamento svolta dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR), ai fini dell'accesso alla quota di finanziamento premiale a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università ai sensi dell'articolo 60, comma 01, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

6-*undecies*. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 3, le parole da: «, lettera b)» fino alla fine del comma sono soppresse;

b) all'articolo 29, comma 5, le parole: «lettera b),» sono soppresse.

6-*duodecies*. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6-*decies* e 6-*undecies* si provvede nell'ambito delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6-*terdecies*. Per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi del-

l'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tali procedure e ai contratti stipulati nell'ambito delle stesse continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6-quaterdecies. Per i centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, limitatamente alle risorse già programmate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il termine di cui al presente comma, le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6-quindecies. Ferma restando la possibilità di ricorrere al finanziamento, anche parziale, dei contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma *6-septies* del presente articolo, a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, laddove il finanziamento, anche parziale, del relativo contratto sia a valere sulle medesime risorse.

6-sedecies. Alle procedure di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, già bandite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6-septiesdecies. Per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le università riservano una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, ai soggetti che sono,

o sono stati nei tre anni antecedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010 n. 240, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, secondo il testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6-octiesdecies. Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti da ricercatore universitario ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e che stipulano un contratto ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma *6-decies* del presente articolo, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni. Nei casi di cui al primo periodo, la valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, avviene non prima di dodici mesi dalla presa di servizio. Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai soggetti che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e che stipulano un contratto ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma *6-decies* del presente articolo, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni.

6-noviesdecies. Il limite temporale di dodici anni di cui all'articolo 22, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continua ad applicarsi ai rapporti instaurati ai sensi degli articoli 22 e 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Non rientrano nel computo del predetto limite i rapporti instaurati ai sensi degli articoli 22 e 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificati dal presente articolo.

6-vicies. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 24-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 24-*ter*
(*Tecnologi a tempo indeterminato*)

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività professionali e gestionali di supporto e coordinamento della ricerca, di promozione del processo di trasferimento tecnologico, di

progettazione e di gestione delle infrastrutture, nonché di tutela della proprietà industriale, le università possono assumere personale di elevata professionalità con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato.

2. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1 è disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca, in un'apposita sezione, prendendo a riferimento il trattamento economico non inferiore a quello spettante alla categoria EP.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requisiti, i titoli, non inferiori al titolo di laurea magistrale e le modalità delle procedure concorsuali per le assunzioni di cui al presente articolo. Nell'ambito dei titoli è valorizzata la precedente esperienza professionale quale tecnologo a tempo determinato di cui all'articolo 24-*bis*.».

6-*vicies semel*. In via di prima applicazione e comunque entro trentasei mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 24-*ter* della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-*vicies* del presente articolo, le procedure concorsuali di cui al comma 6-*vicies* prevedono una riserva, pari al cinquanta per cento dei posti messi a bando, per il personale, assunto con contratto a tempo indeterminato, dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, che ha svolto per almeno tre anni documentata attività di supporto tecnico-scientifico alla ricerca, attività di progettazione e di gestione delle infrastrutture e attività di trasferimento tecnologico ovvero compiti di supporto tecnico-scientifico alle attività di ricerca, didattica e Terza missione presso l'ateneo nel quale presta servizio.

6-*vicies bis*. All'articolo 1, comma 1, della legge 30 novembre 1989, n. 398, le parole: «, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato» sono soppresse."

14.15 (testo 3)

GIRO, VITALI

Dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

4-*bis*. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. al comma 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente:

"Nell'ambito dell'area di contrattazione per il personale docente è istituito il profilo professionale del ricercatore, a tempo determinato e indeterminato, con preminenti funzioni di ricerca nonché obblighi didattici nel limite massimo del cinquanta per cento dell'orario di lavoro e al quale non può essere affidata la piena responsabilità didattica di cattedre di docenza. Nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, le istituzioni di cui all'art.1 individuano i posti da ricercatore nell'ambito delle relative dotazioni organiche.";

a. al comma 8 dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti:

"1-*bis*) programmazione triennale dei fabbisogni di personale, decentramento delle procedure di reclutamento a livello di singola istituzione e previsione del ciclo di reclutamento di durata corrispondente a quella dell'offerta formativa e conseguente disciplina della mobilità del personale, anche in deroga, quanto al personale docente, all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

1-*ter*) facoltà di disciplinare l'istituzione di cattedre a tempo definito, con impegno orario pari al cinquanta per cento delle cattedre a tempo pieno, nell'ambito della dotazione organica delle istituzioni di cui all'articolo 1, con l'applicazione al relativo personale della disciplina di cui agli articoli 5, 7, 9 e 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo diversa disciplina contrattuale.";

4-*ter*. Nell'ambito dei processi di statizzazione di cui all'art. 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, con legge 21 giugno 2017, n. 96, , gli elenchi "Elenco A" ed "Elenco B" previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 settembre 2021 sono mantenuti, con vigenza triennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato di personale per la sola istituzione che li costituisce, nonché quali graduatorie d'istituto valide ai fini del reclutamento a tempo determinato da parte di tutte le istituzioni AFAM.

Art. 15

15.0.8 (testo 3)

NANNICINI, MISIANI, MATRISCIANO, CATALFO, ROMANO, GUIDOLIN,
ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Disposizioni in materia di patronati e disposizioni relative al personale dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro e dell'Ispettorato nazionale del lavoro)

1. All'articolo 36, comma 1, lettera a) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole ", fermo restando che la immediata regolarizzazione del citato mandato ai sensi della normativa vigente deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale prima della formalizzazione della relativa pratica all'istituto previdenziale" sono soppresse.

2. Allo scopo di semplificare la procedura di conferimento del mandato agli istituti di patronato, concorrendo a velocizzare gli adempimenti a loro carico, anche nell'ottica della piena attuazione degli interventi previsti dal Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), gli istituti di patronato possono acquisire anche in via telematica il mandato di patrocinio di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, in deroga alle disposizioni ivi previste.

3. All'articolo 32, comma 8, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "E' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione finanziaria di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 al fine di remunerare, nei limiti della dotazione finanziaria del fondo di cui al presente comma, che costituisce limite di spesa massima, la specifica attività svolta dagli Istituti di Patronato. Il finanziamento è erogato agli Istituti di Patronato in maniera proporzionale rispetto alle pratiche che hanno ottenuto il punteggio." Conseguentemente, al comma 348 dell'articolo 1 della

legge 30 dicembre 2020, n. 178, il limite di spesa per l'anno 2022 è rideterminato in 31 milioni di euro.»

4. Nelle more della perequazione dell'indennità di amministrazione, a ciascun lavoratore dipendente dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro e dell'Ispettorato nazionale del lavoro è riconosciuta un'indennità una tantum di ammontare pari a quella prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2021 per il personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il periodo compreso tra il 1° maggio 2022 e il 31 dicembre 2022. Nel caso di assunzioni effettuate successivamente al 31 maggio 2022, ai nuovi assunti sono corrisposte le sole mensilità residue.

5. L'indennità di cui al comma 4 è riconosciuta a fonte dell'impegno straordinario richiesto per il contrasto al lavoro sommerso, per la vigilanza sul rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e per l'attuazione delle misure previste nel PNRR.

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, pari ad euro 11.500.000, si provvede a valere sull'avanzo finanziario di competenza dell'ente relativo all'anno 2021. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti al personale dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro, pari a 200.000 euro, si provvede sul bilancio della medesima Agenzia relativo al Fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 234.

7. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d) le parole "trenta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "quaranta per cento";

b) alla lettera d), n. 2 le parole "13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: parole "30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014".

8. All'articolo 1, comma 445, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera f) le parole "sono destinate, entro il limite annuo di euro 800.000" sono sostituite dalle seguenti: "sono destinate, entro il limite annuo di euro 1.500.000";

b) alla lettera g) le parole "non possono superare il limite di euro 15 milioni annui" sono sostituite dalle seguenti: "non possono superare il limite di euro 25 milioni annui"».

15.0.2

BOCCARDI, PAGANO, MALLEGGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.15-bis

(Rafforzamento della struttura organizzativa dell'Autorità di regolazione dei trasporti)

1. Ai fini del consolidamento dei poteri dell'Autorità di regolazione dei trasporti previsto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'Autorità sono assegnate, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ulteriori trenta unità di personale di ruolo a tempo indeterminato.

2. L'Autorità provvede al reclutamento del personale di cui al comma 1 nel rispetto dell'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

3. Il relativo onere grava sulle risorse proprie acquisite ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei limiti del contributo a carico degli operatori economici operanti nel settore del trasporto e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.»

15.0.3

GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.15-bis

(Rafforzamento della struttura organizzativa dell'Autorità di regolazione dei trasporti)

1. Ai fini del consolidamento dei poteri dell'Autorità di regolazione dei trasporti previsto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'Autorità sono assegnate, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ulteriori trenta unità di personale di ruolo a tempo indeterminato.

2. L'Autorità provvede al reclutamento del personale di cui al comma 1 nel rispetto dell'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede, a decorrere dal 1 gennaio 2023, a valere sulle risorse proprie acquisite dall'Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei limiti del contributo a carico degli operatori economici operanti nel settore del trasporto e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.»

15.0.5 (testo 2)

VITALI, PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 15-bis (Istituzione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza)

1. Al fine di consentire all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza di assicurare la piena attuazione dei diritti e degli interessi delle persone di minore età in conformità a quanto previsto dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, firmata a New York il 20 novembre 1989, alla legge 12 luglio 2011, n. 112 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente: «1. È istituito l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato «Ufficio dell'Autorità garante», posto alle dipendenze dell'Autorità garante. Il personale dell'Ufficio dell'Autorità garante è vincolato dal segreto d'ufficio.»;

b) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

"Art. 5-bis (Disposizioni in materia di personale).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Ufficio dell'Autorità garante, al

quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva. La relativa dotazione organica è costituita da due posti di livello dirigenziale non generale, un posto di livello dirigenziale generale e venti unità di personale non dirigenziale, di cui 16 di categoria A e 4 di categoria B in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità garante. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso.».

2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 dell'articolo 5-*bis* della legge 12 luglio 2011, n. 112, come aggiunto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In fase di prima attuazione, il personale dipendente a tempo indeterminato proveniente dal comparto Ministeri o appartenente ad altre amministrazioni pubbliche, in servizio presso l'Ufficio dell'Autorità garante alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è inquadrato, a domanda, nei ruoli dell'Ufficio dell'Autorità garante, nei limiti della relativa dotazione organica. L'Ufficio dell'Autorità garante è autorizzato ad assumere personale non dirigenziale di categoria A-F1 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel biennio 2022-2023, nei limiti dei posti rimasti vacanti in dotazione organica all'esito della procedura di cui al periodo precedente. Per la corresponsione dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario al personale non dirigenziale dell'Ufficio dell'Autorità garante è autorizzata una spesa pari ad euro 65.799 per l'anno 2022 e una spesa pari ad euro 131.597 annui a decorrere dall'anno 2023.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 925 è soppresso.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari ad euro 1.121.470 per l'anno 2022 e ad euro 2.242.940 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

a) quanto a euro 1.121.470 per l'anno 2022 mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dalla soppressione di cui al comma 3 del presente articolo;

b) quanto a euro 2.242.940 annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

15.0.6 (testo 3)

VALENTE, PARRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 15-bis

(Istituzione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza)

1. Al fine di consentire all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza di assicurare la piena attuazione dei diritti e degli interessi delle persone di minore età in conformità a quanto previsto dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, firmata a New York il 20 novembre 1989, alla legge 12 luglio 2011, n. 112 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente: «1. È istituito l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato «Ufficio dell'Autorità garante», posto alle dipendenze dell'Autorità garante. Il personale dell'Ufficio dell'Autorità garante è vincolato dal segreto d'ufficio.»;

b) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

"Art. 5-bis (Disposizioni in materia di personale).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Ufficio dell'Autorità garante, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva. La relativa dotazione organica è costituita da due posti di livello dirigenziale non generale, un posto di livello dirigenziale generale e venti unità di personale non dirigenziale, di cui 16 di categoria A e 4 di categoria B in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità garante. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso.».

2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 dell'articolo 5-bis della legge 12 luglio 2011, n. 112, come aggiunto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In fase di prima attuazione, il personale dipendente a tempo indeterminato proveniente dal comparto Ministeri o appartenente ad altre amministrazioni pubbliche, in servizio presso l'Ufficio dell'Autorità garante alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è inquadrato, a domanda, nei ruoli dell'Ufficio dell'Autorità garante, nei limiti della relativa dotazione organica. L'Ufficio dell'Autorità garante è autorizzato ad assumere personale non diri-

genziale di categoria A-F1 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel biennio 2022-2023, nei limiti dei posti rimasti vacanti in dotazione organica all'esito della procedura di cui al periodo precedente. Per la corresponsione dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario al personale non dirigenziale dell'Ufficio dell'Autorità garante è autorizzata una spesa pari ad euro 65.799 per l'anno 2022 e una spesa pari ad euro 131.597 annui a decorrere dall'anno 2023.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 925 è soppresso.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari ad euro 1.121.470 per l'anno 2022 e ad euro 2.242.940 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

a) quanto a euro 1.121.470 per l'anno 2022 mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dalla soppressione di cui al comma 3 del presente articolo;

b) quanto a euro 2.242.940 annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190."

15.0.7

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Disposizioni per il rafforzamento dei Centri di servizio per il volontariato (CSV))

1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62:

1) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dall'anno 2018, per le somme che, ai sensi dei commi 4 e 5, vengono versate al FUN, alle FOB è riconosciuto annualmente un credito d'imposta pari al 100 per cento dei versamenti effettuati, fino ad un massimo di euro 15 milioni per l'anno 2018, di euro 10 milioni per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, di euro 20 milioni per l'anno 2023 e di euro 25 milioni per gli anni successivi. Per l'anno 2023, il credito di imposta di cui al precedente periodo è obbligatoriamente versato direttamente dalle FOB al FUN per una quota non inferiore a euro 10 milioni ovvero, a decorrere dal 2024, per una quota non inferiore a euro 15 milioni.";

2) al comma 9, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: "In ogni caso, l'ammontare delle risorse di cui al primo periodo, non può essere inferiore ai 45 milioni di euro annui".

b) all'articolo 65, comma 5, le parole «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del responsabile dell'Ufficio dirigenziale di livello generale presso il quale è istituito l'Ufficio statale del RUNTS».

c) all'articolo 66, comma 3, le parole "al giudice amministrativo" sono sostituite dalle seguenti: "al giudice ordinario".

2. Al fine di sostenere lo sviluppo del Terzo settore, a livello nazionale e territoriale, a decorrere dall'anno 2023 è concesso un contributo annuo di euro 1.500.000,00 all'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale, individuata in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117."

3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 16

16.2

MALLEGNI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per consentire una più rapida definizione delle procedure disciplinate dall'art. 84 e seguenti del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in relazione all'attuazione dei Piani individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il Ministero dell'interno è autorizzato ad utilizzare per un periodo non superiore a diciotto mesi, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, nel limite massimo di spesa di 18.461.538 di euro per l'anno 2022 nonché di 36.923.076 di euro per l'anno 2023, da ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle procedure di cui sopra, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine il Ministero dell'Interno può utilizzare

procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni.

2-ter. Agli oneri di cui al comma *2-bis*, pari a 18.461.538 euro per l'anno 2022 e 36.923.076 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

16.0.1

PARRINI

Improponibile limitatamente alla lettera f)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

1. Al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di fronteggiare le esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, di assicurare la piena attuazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea e dagli obblighi internazionali garantendo la tutela degli interessi nazionali nel settore dell'approvvigionamento energetico e dei controlli doganali sugli idrocarburi e sulle merci ad elevato valore strategico, comprese quelle sottoposte a regimi speciali o di monopolio, garantendo la piena funzionalità degli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nelle attività di particolare impatto strategico, rafforzandone lo svolgimento dell'azione di controllo, razionalizzandone le funzioni di governance, ottimizzandone la gestione organizzativa e assicurandone l'autonomia operativa nello svolgimento delle attività a carattere tecnico, in coerenza con le vigenti disposizioni per l'attuazione delle misure inerenti il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, il predetto Piano nazionale di ripresa e resilienza e il rafforzamento del potenziale difensivo a tutela della pace e della sicurezza internazionale:

a) al comma 2 dell'articolo *23-quater* del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, le parole

«delle dogane e dei monopoli», sono sostituite dalle parole «delle accise, dogane e monopoli»;

b) nell'ambito del comparto di contrattazione collettiva delle funzioni centrali e della corrispondente autonoma area per la dirigenza, definiti a norma del secondo comma dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono costituite apposite sezioni contrattuali o parti speciali per il personale della predetta Agenzia;

c) la dotazione organica del personale amministrativo non dirigenziale della Agenzia delle dogane e dei monopoli è incrementato sino a complessive 18.000 unità e la predetta Agenzia, a tale fine, è autorizzata a bandire concorsi pubblici e, conseguentemente, ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste e autorizzate a legislazione vigente, e in deroga all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché ai limiti di cui all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, un contingente di 5.420 unità di personale amministrativo non dirigenziale, da inquadrare nei ruoli dell'Agenzia, così ripartito:

1. 833 unità di Area II, posizione economica F3 e 833 unità di Area III, posizione economica F1 in ciascuno degli anni 2023 e 2024;

2. 1.044 unità di Area II, posizione economica F3 e 1.044 unità di Area III, posizione economica F1 nell'anno 2025.

d) all'articolo 23-*quinqüies* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1-*ter*, è inserito il seguente: "1-*quater*. La dotazione organica dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, relativamente ai dirigenti di livello generale, è aumentata di 7 unità."

e) al comma 7 dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può istituire uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ai limiti della dotazione organica della dirigenza di prima fascia di cui al presente comma".

f) ai veicoli utilizzati dal personale di cui al comma 3, dell'articolo 31 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285;

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera c) del commi 1 si provvede:

a) per 7.500.000 di euro per il 2022, 85.044.397 di euro per il 2023, 170.088.795 di euro per il 2024, mediante utilizzo delle risorse già disponibili e risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio approvato dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

b) per 277.985.820,64 di euro dal 2025 mediante utilizzo delle risorse che si renderanno disponibili e risultanti dai bilanci di esercizio approvati dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e per la parte eccedente:

1) quanto a 77.985.820,64 di euro, mediante utilizzo delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

2) quanto a 200.000.000 di euro, mediante ricorso all'indebitamento di cui all'art. 265, co. 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dalla lettera d) del comma 1 l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede, ove eccedano il potenziale limite finanziario calcolato sulla base dei rapporti di cui al comma 1, lettera a), punto 2), dell'articolo 23-*quinquies* del decreto legislativo 6 luglio 2012, n. 95, con le risorse finanziarie del proprio bilancio senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione della disposizione di cui alla lettera e) del comma 1, pari ad euro 547.050 per l'anno 2022 e ad euro 937.800 a decorrere dall'anno 2023, sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la quale mantiene nella propria disponibilità l'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio d'esercizio 2021 e, avvalendosi della propria autonomia regolamentare e amministrativa, apporta ai documenti di pianificazione e programmazione pluriennali, compresi quelli per le assunzioni e gli investimenti, le modifiche conseguenti alle disposizioni di cui al comma 1, anche in deroga ai vigenti accordi convenzionali.»

16.0.2

LANIECE, BRESSA, DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

1. Al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di fronteggiare le esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, di assicurare la piena attuazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea e dagli obblighi internazionali garantendo la tutela degli interessi nazionali nel settore dell'approvvigionamento energetico e dei controlli doganali sugli idrocarburi e sulle merci ad elevato valore strategico, comprese quelle sottoposte a regimi speciali o di monopolio, garantendo la piena funzionalità degli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nelle attività di particolare impatto strategico, rafforzandone lo svolgimento dell'azione di controllo, razionalizzandone le funzioni di governance, ottimizzandone la gestione organizzativa e assicurandone l'autonomia operativa nello svolgimento delle attività a carattere tecnico, in coerenza con le vigenti disposizioni per l'attuazione delle misure inerenti il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il rafforzamento del potenziale difensivo a tutela della pace e della sicurezza internazionale, la dotazione organica del personale amministrativo non dirigenziale della predetta Agenzia è incrementato sino a complessive 18.000 unità con le modalità e le risorse di cui al comma 2.

2. Al fine di dare attuazione all'incremento della dotazione organica previsto al comma 1, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata a bandire concorsi pubblici e, conseguentemente, ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste e autorizzate a legislazione vigente, e in deroga all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché ai limiti di cui all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, un contingente di 5.420 unità di personale amministrativo non dirigenziale, da inquadrare nei ruoli dell'Agenzia, così ripartito:

a) 833 unità di Area II, posizione economica F3 e 833 unità di Area III, posizione economica F1 in ciascuno degli anni 2023 e 2024;

b) 1.044 unità di Area II, posizione economica F3 e 1.044 unità di Area III, posizione economica F1 nell'anno 2025.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si provvede:

a) per 7.500.000 di euro per il 2022, 85.044.397 di euro per il 2023, 170.088.795 di euro per il 2024, mediante utilizzo delle risorse già disponibili e risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio approvato dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

b) per 277.985.820,64 di euro dal 2025 mediante utilizzo delle risorse che si renderanno disponibili e risultanti dai bilanci di esercizio approvati dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e per la parte eccedente:

1) quanto a 77.985.820,64 di euro, mediante utilizzo delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

2) quanto a 200.000.000 di euro, mediante ricorso all'indebitamento di cui all'art. 265, co. 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, mantiene nella propria disponibilità l'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio d'esercizio 2021 e quello risultante dai bilanci di esercizio relativi agli anni successivi e, avvalendosi della propria autonomia regolamentare e amministrativa, apporta ai documenti di pianificazione e programmazione pluriennali, compresi quelli per le assunzioni e gli investimenti, le modifiche conseguenti, anche in deroga ai vigenti accordi convenzionali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

16.0.6

LANIECE, BRESSA, DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

1. Al fine di garantire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di fronteggiare le esigenze di straor-

dinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 23-*quinqüies*, dopo il comma 1-*ter*, è inserito il seguente:

«1-*quater*. La dotazione organica dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, relativamente ai dirigenti di livello generale, è aumentata di 7 unità.".

2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dal comma 1, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede, ove eccedano il potenziale limite finanziario calcolato sulla base dei rapporti di cui al comma 1, lettera a), punto 2), dell'articolo 23-*quinqüies* del decreto legislativo 6 luglio 2012, n. 95, con le risorse finanziarie del proprio bilancio senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

16.0.7

VITALI, MODENA, DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*

(Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

1. Al fine di garantire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di fronteggiare le esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 23-*quinqüies* dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

"1-*quater*. La dotazione organica dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, relativamente ai dirigenti di

livello generale, è aumentata di 7 unità.".

2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dal comma 1 l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede, ove eccedano il potenziale limite finanziario calcolato sulla base dei rapporti di cui al comma 1, lettera a), punto 2), dell'articolo 23-*quinquies* del decreto legislativo 6 luglio 2012, n. 95, con le risorse finanziarie del proprio bilancio senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

16.0.9 (testo 2)

VACCARO

Improponibile limitatamente al comma 2

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Misure di riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio nonché di coordinamento normativo per la sicurezza negli spazi doganali)

1. Al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di fronteggiare le esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, di assicurare la piena attuazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea e dagli obblighi internazionali, garantendo la tutela degli interessi nazionali nel settore dell'approvvigionamento energetico e dei controlli doganali sugli idrocarburi e sulle merci ad elevato valore strategico, comprese quelle sottoposte a regimi speciali o di monopolio, garantendo altresì la piena funzionalità degli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nelle attività di particolare impatto strategico, rafforzandone lo svolgimento dell'azione di controllo, razionalizzandone le funzioni di *governance*, ottimizzandone la gestione organizzativa e assicurandone l'autonomia operativa nello svolgimento delle attività a carattere tecnico, al comma 7 dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può istituire uno o più posti di vicedirettore fino, al massimo di tre, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ai limiti della dotazione organica della dirigenza di prima fascia di cui al presente comma".

2. Al fine di rafforzare le attività di vigilanza e di controllo sulla produzione, la detenzione e la circolazione dei prodotti energetici, del gas naturale, dell'energia elettrica e degli altri prodotti soggetti ad accise o ad altre imposte di consumo e di incrementare la repressione delle frodi relative agli idrocarburi e alle altre merci ad elevato impatto strategico sulla difesa nazionale, sulla fiscalità dello Stato e sulle risorse proprie dell'Unione europea, incrementando i livelli di sicurezza dei luoghi deputati alla loro autorizzata custodia, ai veicoli utilizzati dal personale di cui all'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari ad euro 547.050 per l'anno 2022 e ad euro 937.800 a decorrere dall'anno 2023, sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che mantiene nella propria disponibilità l'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio d'esercizio 2021 e, avvalendosi della propria autonomia regolamentare e amministrativa, apporta ai documenti di pianificazione e programmazione pluriennali, compresi quelli per le assunzioni e gli investimenti, le modifiche conseguenti alle disposizioni del presente articolo, anche in deroga ai vigenti accordi convenzionali.».

16.0.23 (testo 2)

GASPARRI, VITALI, MALLEGGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis (Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero della difesa)

1. In considerazione della riduzione della dotazione organica del personale civile ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in coerenza con gli obiettivi di modernizzazione della Pubblica Amministrazione e valorizzazione delle competenze contenuti nel PNRR, al fine di favorire il ricambio generazionale, promuovendo i percorsi di carriera del personale civile di livello dirigenziale che ha acquisito specifiche professionalità, fino al 31 dicembre 2027 gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione organica del Ministero della difesa possono essere conferiti a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli del medesimo Ministero in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e comunque nel limite massimo di tre unità ulteriori.».

2. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6-*bis*:

1) al comma 7, la parola "secondo" è sostituita dalla seguente: "terzo";

2) al comma 9, le parole "ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "per i posti destinati al ruolo normale - comparto aeronavale";

b) all'articolo 35, comma 2-*bis*, la parola "primo" è sostituita dalla seguente: "secondo".».

16.0.24 (testo 2)

PIROVANO, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, SAPONARA, ALESSANDRINI, Emanuele PELLEGRINI, PITTONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*

(Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato)

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, nonché di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi all'emergenza umanitaria in corso dovuta alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina e per le esigenze di prevenzione e contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche, oltre che di presidio e controllo delle frontiere, anche connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa Cattolica nell'anno 2025, è autorizzata l'assunzione sino a 500 allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti di quota parte delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui all'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Alle assunzioni di cui al primo periodo si provvede attingendo all'elenco degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 1.650 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 29 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 9, del 31 gennaio 2020.

2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo a valere su quota parte delle facoltà assunzionali previste per l'anno 2022, previa individuazione delle cessazioni intervenute nell'anno 2021 e nei limiti dei relativi risparmi di spesa determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-*bis* e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Si provvede ai sensi del primo periodo del presente comma limitatamente ai soggetti:

a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, comunque non inferiore a 8,25/10, fermi restando le riserve, le preferenze e i requisiti applicabili secondo la normativa vigente alla data dell'indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1 del presente articolo;

b) che risultino idonei all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente, ai quali sono convocati d'ufficio dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, ferma restando l'esclusione dei soggetti che siano stati comunque convocati ai corrispondenti accertamenti in occasione dello svolgimento del concorso di cui al comma 1 del presente articolo.

3. La posizione in ruolo dei soggetti da assumere, secondo l'ordine decrescente di voto conseguito nella prova scritta d'esame, ai sensi del comma 2, è determinata in base ai punteggi ottenuti in quest'ultima e all'esito del corso di formazione, secondo la normativa vigente.

4. Gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione di cui all'articolo 6-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

5. Resta fermo che l'Amministrazione della pubblica sicurezza procede all'assunzione, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-*ter*, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei candidati risultati idonei nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato di cui al comma 1 del presente articolo, per i posti non soggetti alle riserve di cui all'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al comma 2, primo periodo, del presente articolo.

Art. 18

18.4 (testo 2)

SBROLLINI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di obbligo di accettazione di pagamenti elettronici, le parole: "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito", sono sostituite dalle seguenti: "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito, una carta di credito e alle carte prepagate".».

18.6

QUAGLIARIELLO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, in materia di obbligo di accettazione di pagamenti elettronici, le parole: "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito", sono sostituite dalle seguenti: "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito, una carta di credito e alle carte prepagate".».

18.7

DAL MAS

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, dopo le parole «nei casi di oggettiva impossibilità tecnica», sono aggiunte le seguenti: « nonché sulle transazioni effettuate a mezzo distributori automatici in dotazione presso le rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n.1293. ».

18.9 (testo 2)

DI PIAZZA, MANTOVANI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, in materia di obbligo di accettazione di pagamenti elettronici, le parole: "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito", sono sostituite dalle seguenti: "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito, una carta di credito e alle carte prepagate".».

18.16

ROMANI

Al comma 1, sostituire le parole: "dal 30 giugno 2022", con le seguenti: "dal 30 giugno 2023".

18.19

TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «A decorrere dal 30 giugno 2022, l'obbligo di cui al primo periodo, si applica anche alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle società che hanno in concessione o affidamento la gestione di servizi pubblici.»

18.21 (testo 2)

MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 dopo le parole: "tale obbligo non trova applicazione" sono inserite le seguenti: "per le operazioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, nei casi di pagamenti unitari inferiori a euro 10,00 e nei casi"».

18.22

ROMANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sostituire le parole: "pari al 30 per cento", con le seguenti: "pari al 50 per cento". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 35 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.» .

18.26

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le transazioni di importo inferiore ai 50 euro effettuate presso soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, regolate con carte di credito, di debito e prepagate, sono gratuite sia per l'acquirente che per il venditore del bene o prestatore del servizio.»

18.31

FERRERO, MONTANI, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 35, comma 22, lettera d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "ammontare della spesa sostenuta" sono sostituite con le seguenti: "il numero di fattura elettronica emessa".

Conseguentemente al comma 3, sostituire le parole: «di cui al comma 2», con le seguenti: «di cui ai commi 2 e 2-bis»

18.42

BERNINI, VITALI, PAGANO, SCHIFANI, FAZZONE, GIRO, ALDERISI, AIMI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE BONIS, DE POLI, DE SIANO, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, Alfredo MESSINA, MODENA, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SACCONI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VONO

Al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole: "1° luglio 2022", ovunque ricorrono, con le seguenti: "1° gennaio 2023";*
- b) *sostituire le parole: "Per il terzo trimestre del periodo di imposta 2022", con le seguenti: "Per il primo trimestre del periodo di imposta 2023".*

18.75

ROMANI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, apportare le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 22, comma 1-ter, sostituire le parole: "30 giugno 2022", con le seguenti: "30 giugno 2023";
- b) all'articolo 22-bis, comma 1, sostituire le parole "30 giugno 2022", con le seguenti: "30 giugno 2023".

4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 194,6 milioni di euro per l'anno 2022 e 186,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

18.76

SACCONE, D'ALFONSO, CONZATTI, VITALI, MALLEGGNI, FERRARI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 119, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole "30 giugno 2022." sono aggiunte le seguenti: "Per gli acquirenti delle unità immobiliari che alla data del 30 giugno 2022 abbiano sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell'immobile regolarmente registrato, che abbiano versato acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d'imposta, che abbiano ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, che abbiano ottenuto il collaudo degli stessi e l'attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione di rischio sismico e che l'immobile sia accatastato almeno in categoria F/4, l'atto definitivo di compravendita potrà essere stipulato anche oltre il 30 giugno 2022 ma comunque entro il 31 dicembre 2022."».

18.0.21 (testo 3)

ROSSOMANDO, MANCA, TARICCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis

(Misure per favorire l'attuazione del PNRR)

1. All'articolo 9, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Al fine di consentire il tempestivo avvio ed esecuzione dei progetti PNRR finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle disponibilità del conto corrente di tesoreria centrale «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto», di cui all' articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, può disporre anticipazioni da destinare ai soggetti attuatori dei progetti, ivi compresi gli enti territoriali, sulla base di motivate richieste presentate dalle amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR. Per i soggetti attuatori, le anticipazioni di cui al presente comma costituiscono trasferimenti di risorse per la realizzazione tempestiva degli interventi PNRR.

2. All'articolo 9, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il comma 12 è sostituito dal seguente: "12. Le risorse iscritte nel bilancio dello Stato espressamente finalizzate alla realizzazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza possono essere versate sui conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, laddove richiesto da esigenze di unitarietà e flessibilità di gestione del PNRR."

3. All'articolo 7, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "Per la realizzazione del programma di valutazione in itinere ed ex-post del PNRR è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2022 e di 500.000 euro annui dal 2023 al 2028 da destinare alla stipula di convenzioni con università, enti e istituti di ricerca, nonché alla assegnazione da parte di tali istituzioni di borse di ricerca da assegnare tramite procedure competitive".

4. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

5. Le Amministrazioni aggiudicatrici interessate a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico privato ai sensi degli articoli 180 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di importo superiore ai 10 milioni di euro, da calcolarsi ai sensi del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono tenute a richiedere un parere preventivo al Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS) al fine della preliminare valutazione della corretta impostazione di tali progetti, in particolare rispetto all'allocazione dei rischi ed alla contabilizzazione. Il parere, emesso dal DIPE di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS), Entro i successivi 45 giorni, non assume carattere vincolante per le amministrazioni richiedenti. È facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice discostarsi dal parere mediante provvedimento motivato che dia conto delle ragioni della scelta, nonché dell'interesse pubblico soddisfatto.

6. La richiesta del parere di cui al comma 5 è preliminare alla dichiarazione di fattibilità della relativa proposta di partenariato pubblico privato da parte dell'amministrazioni aggiudicatrice.

7. La richiesta del parere di cui al comma 5 da parte dell'amministrazione aggiudicatrice interessata è sottoscritta dall'organo di vertice della stessa ed è inviata al Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, allegando il progetto di fattibilità tecnico-economica della proposta, la bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato con formule visibili, la matrice dei rischi e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché ogni ulteriore documentazione ritenuta utile alla formulazione di un parere.

8. Per le finalità di cui al comma 5, è istituito, mediante protocollo d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) un apposito Comitato di Coordinamento, composto da sei membri, di cui tre designati dal DIPE e tre dal Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

9. Per le finalità i cui al comma 5 e 8, il Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è altresì autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, 4 unità di personale da inquadrare nell'Area terza - posizione economica F1, con le medesime competenze. Al fine di garantire anche il perseguimento degli obiettivi fissati dal PNRR (M1C1-112), l'Agenzia delle entrate è autorizzata, nei limiti dei posti disponibili della propria vigente dotazione organica, ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di personale corrispondente alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente già autorizzate ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o da autorizzare ai sensi del predetto articolo 35, comma 4 entro la data del 31 dicembre 2022. Il reclutamento del contingente di personale di cui al periodo precedente avviene mediante l'avvio di procedure concorsuali pubbliche, anche in deroga alle disposizioni in materia di concorso unico contenute nell'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e a quelle in materia di procedure di mobilità, ovvero tramite lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Le risorse variabili dei Fondi delle risorse decentrate dell'Agenzia delle entrate relativi agli anni 2020 e 2021 sono incrementate, rispettivamente, di euro 7.487.544 e di euro 4.004.709. Al relativo onere, pari ad euro 7.487.544 per l'anno 2022 ed a 4.004.709 per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'Agenzia delle entrate. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno pari a 3.856.086 euro per l'anno 2022,

ed a 2.062.426 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. In coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza in relazione al potenziamento della riscossione nazionale, l'Agenzia delle entrate, limitatamente alle attività istituzionali da svolgere in sinergia con l'Agenzia delle entrate - Riscossione ai sensi dell'art. 1, comma 5-*quater*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, può conferire fino a 3 incarichi dirigenziali a tempo determinato ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 165 del 2001, anche in eccedenza delle misure percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6, nei limiti dei posti disponibili della dotazione organica dei dirigenti dell'Agenzia delle entrate e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

10. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 9, pari a euro 94.009 per l'anno 2022 e a euro 188.018 a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero

10. Il presente articolo non si applica alle concessioni autostradali nonché alle procedure che prevedono l'espressione del CIPESS.

11. Le spese per acquisto di beni e servizi delle amministrazioni centrali dello Stato finanziate con risorse derivanti dal PNRR, da programmi cofinanziati dall'Unione europea e da programmi operativi complementari alla programmazione comunitaria 2014/2020 e 2021/2027, non rilevano ai fini dell'applicazione dei relativi limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. L'articolo 1, comma 24-*quinquies*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è soppresso nonché all'articolo 26, dopo il comma 14, inserire il seguente: "14-*bis*. All'art. 144, comma 6, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole "in misura comunque non superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti" sono abrogate.

12. Per il rafforzamento, in particolare, delle articolazioni territoriali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in relazione alle finalità previste dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, per il biennio 2022-2023, a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 50 unità di personale da inquadrare nell'A-

rea III, posizione economica F1, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.175.111 per l'anno 2022 e di euro 2.350.222 annui a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

13. All'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7.bis. Gli oneri di pubblicazione e pubblicità legale di cui all'articolo 216, comma 11, del decreto 18 aprile 2016, n. 50, sostenuti dalle centrali di committenza in attuazione di quanto presente articolo, possono essere posti a carico del risorse di cui al comma 5, articolo 10, del presente decreto legge."

Art. 19

19.1 (testo 2)

ROMANO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. I dati e le informazioni contenuti nel Portale Nazionale del Sommerso di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, riferiti a ciascun anno solare, sono rielaborati in forma aggregata ed anonima a cura dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro mediante tecniche statistiche in modo da trarne indicazioni relative all'andamento del fenomeno del lavoro sommerso e delle violazioni in materia di legislazione sociale, riferite ai singoli settori economici o a significative porzioni di territorio.

1-ter. Le elaborazioni statistiche di cui al comma 1-bis sono effettuate nel rispetto delle modalità e regole tecniche di cui al decreto interministeriale 25 maggio 2016, n. 183.

1-*quater*. Considerata la rilevanza del fenomeno del lavoro sommerso e delle violazioni in materia di legislazione quali possibili indicatori che denotano la contemporanea commissione di violazioni in materia di sicurezza e salute del lavoro, le elaborazioni statistiche di cui al comma 1-*bis* confluiscono, a cura dell'Ispettorato Nazionale del lavoro, nel Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adeguati i contenuti del SINP di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 maggio 2016, n. 183, in particolare quelli afferenti alle attività di vigilanza ivi previsti.

1-*quinquies*. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro presenta ogni anno una relazione al Parlamento concernente la correlazione tra le violazioni in materia di lavoro sommerso e di legislazione sociale e quelle in materia di sicurezza e salute del lavoro.»

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "richieste dalla normativa" sono aggiunte le seguenti: "ovvero quando riscontra per la seconda volta nell'arco di cinque anni che un lavoratore presente sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratore autonomo occasionale in assenza delle condizioni richieste dalla normativa,";

b) al comma 4, il primo periodo è soppresso.»

b) sostituire la rubrica del Capo II con la seguente: «Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia finanziaria, fiscale, di lavoro e di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro»

19.0.8

SBROLLINI, GARAVINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Proroga dell'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.35)

1. All'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

Art. 20

20.1 (testo 2)

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1, dopo le parole: "l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)" inserire il seguente periodo: ", con il coinvolgimento delle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,".

20.2

FEDELI, VALENTE

Al comma 1, dopo le parole: "l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)" inserire il seguente periodo: ", con il coinvolgimento delle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,".

20.3

ROMANO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alinea, sostituire le parole: «appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati», con le seguenti: «appositi protocolli di intesa con imprese di qualsiasi dimensione, impegnate»

2) alla lettera a), dopo le parole: «programmi straordinari di formazione», aggiungere le seguenti: «ivi compresi programmi relativi all'addestramento»;

3) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) i progetti di cui alle lettere b) e c) possono riguardare anche la diffusione nel proprio settore di appartenenza ovvero tra imprese che abbiano rilevato e valutato analoghi rischi per la sicurezza o salute del lavoro, dei ritrovati tecnologici o organizzativi ivi contemplati, anche preesistenti ai progetti medesimi.»

4) alla lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nella selezione delle iniziative di comunicazione di cui alla presente lettera, l'INAIL valuta la connessione della comunicazione con effettive esperienze condotte in precedenza negli ambiti operativi del soggetto proponente ovvero la finalizzazione della comunicazione a promuovere specifiche iniziative sul piano operativo. Sono ammissibili anche i progetti di diffusione di cui alla lettera c-bis).»

b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. L'Inail può stipulare i protocolli d'intesa di cui al comma 1 con le associazioni dei datori di lavoro di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei settori impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

1-ter. I protocolli di intesa di cui al comma 1 sono differenziati in modo da tenere conto delle capacità operative connesse alle dimensioni dell'impresa partner del protocollo d'intesa.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo II con la seguente: «Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia finanziaria, fiscale, di lavoro e di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro»

20.5

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 1, alinea, alle parole: "per l'attivazione," premettere le seguenti: "o le relative associazioni di categoria,".

20.9

RUFA, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele
PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

"2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, in via sperimentale ai datori di lavoro privati è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute nel 2022, per un massimo di 50.000 euro per ciascun datore di lavoro e nei limiti di spesa di cui al comma 2-ter, in relazione agli interventi finalizzati alla prevenzione dei rischi professionali sul luogo di lavoro.

2-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è concesso entro un limite di spesa massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo.

2-quater. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2".

20.16

DI GIROLAMO, ROMANO, PAVANELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'allegato IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 1.5.6 è sostituito dal seguente:

"1.5.6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere dotate di meccanismi anti incastro in grado di modificare la risposta dell'infisso all'azione sismica, al fine di facilitarne l'apertura in concomitanza o a seguito di eventi calamitosi, devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza.";

b) al numero 1.6.16, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "facilmente da chiunque anche in concomitanza o a seguito di un evento calamitoso".».

20.0.4

BERUTTI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art 20-bis

(Detassazione e decontribuzione delle maggiorazioni retributive per lavoratori PNRR-PNC)

1. Le maggiorazioni retributive, comunque denominate, erogate ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai lavoratori impiegati per lavoro a turni, notturno, festivo e straordinario, non concorrono alla determinazione della base imponibile ai fini fiscali, contributivi e assicurativi.

2. La disposizione di cui al comma precedente si applica in favore dei lavoratori dipendenti impegnati nella realizzazione dei lavori finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC."

20.0.6

ROMANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis

(Detassazione e decontribuzione delle maggiorazioni retributive per lavoratori PNRR-PNC)

1. Le maggiorazioni retributive, comunque denominate, erogate ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai lavoratori dipendenti impegnati nella realizzazione dei lavori finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC impiegati per lavoro a turni, notturno, festivo e straordinario, non concorrono alla determinazione della base imponibile ai fini fiscali, contributivi e assicurativi.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo nel limite di 15 milioni di euro dall'anno 2022 all'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 21

21.1 (testo 2)

BITI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21

(Utilizzo di economie degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e misure in materia di rigenerazione urbana, di rafforzamento della coesione territoriale e di sostegno alla progettazione territoriale)

1. Fatta salva la normativa in materia di utilizzo delle economie di progetto e delle risorse disponibili per la compensazione degli oneri derivanti dall'incremento dei prezzi dei materiali necessari alla realizzazione delle opere, le risorse derivanti dalle missioni e componenti del Piano di nazionale di ripresa e resilienza (di seguito denominato PNRR) non assegnate in esito alle procedure di selezione dei progetti, escluse quelle di cui all'articolo 21 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, confluiscono in apposito Fondo destinato alle opere pubbliche di rigenerazione urbana nei comuni con popolazione residente tra i 5 mila e i 15 mila abitanti, in coerenza con le tempistiche di rendicontazione fissate dal PNRR.

2. Entro il 1 settembre 2022 il Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-Regioni, individua tramite proprio decreto i criteri per la presentazione delle domande per il fondo di cui al comma 1, tenendo conto dei seguenti principi:

a) l'intervento oggetto di presentazione deve favorire la riconversione di spazi urbani degradati e in attesa di rifunzionalizzazione, con particolare riferimento a quegli interventi che mirano alla riconversione culturale e ambientale delle aree stesse attraverso la realizzazione di infrastrutture culturali, sociali e ambientali integrate;

b) l'intervento oggetto di presentazione deve riguardare aree il cui Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) sia pari o superiore a 98;

c) l'intervento oggetto di presentazione deve avere un livello progettuale non inferiore a quello dello studio di fattibilità tecnica ed economica;

d) l'assegnazione delle risorse avviene in deroga al vincolo di cui all'articolo 2, comma 6-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, le amministrazioni titolari degli interventi di cui all'articolo 21 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,

possono destinare eventuali economie derivanti dagli interventi di cui al medesimo articolo all'abbattimento della quota di cofinanziamento eventualmente prevista in sede di copertura del quadro economico complessivo dell'opera.»

4. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di rafforzare la coesione territoriale, nonché per mitigare gli effetti del sovraccarico amministrativo degli enti locali e territoriali derivanti dall'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito PNRR, l'Indice di vulnerabilità sociale e materiale, di seguito IVSM, non costituisce criterio di inammissibilità dei progetti oggetto di finanziamento a valere sulle risorse erogate nell'ambito del PNRR e del Fondo complementare del PNRR, destinate a qualsiasi titolo a favorire una migliore inclusione sociale riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale e a promuovere la rigenerazione urbana, ovvero a tutte le risorse destinate agli enti locali per promuovere la rigenerazione urbana che siano a valere sugli stanziamenti del bilancio di previsione dello Stato.

5. In coerenza con gli obiettivi fissati dal PNRR, l'IVSM può costituire criterio al fine di orientare la quantificazione delle risorse da assegnare a ciascun progetto, ovvero la quantificazione del riparto delle risorse per ciascun ente in caso di assegnazioni di fondi *erga omnes*.»

6. Le risorse di cui fondo concorsi di progettazione e di idee per la coesione territoriale di cui all'articolo 6-*quater*, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, introdotto dall'articolo 12 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 1562, possono essere utilizzate dagli enti beneficiari individuati con decreto del presidente del consiglio dei ministri 17 dicembre 2021 anche per finanziare livelli di progettazione di opere pubbliche superiori a quello dello studio di fattibilità tecnica ed economica, in coerenza con gli obiettivi posti dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza, nonché con gli obiettivi della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027.»

7. Al fine di garantire il rispetto dei tempi previsti per l'attuazione del Recovery Plan e il supporto tecnico operativo necessario all'attuazione degli interventi finanziati con risorse del PNRR e del PNC, gli enti locali possono adottare procedure semplificate e rapide di assegnazione di incarichi di responsabile unico del procedimento e, nel caso di interventi di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, conferire apposito incarico di responsabile a professionisti privati per lo svolgimento delle attività inerenti gli interventi finanziati con le risorse del PNRR e del PNC ovvero per le attività di assistenza e di supporto tecnico-amministrativo al R.U.P. e ai suoi Uffici ivi compresa l'alta sorveglianza sullo svolgimento degli interventi medesimi nella fase progettuale ed esecutiva. Tali incarichi sono affidati con le procedure di cui al decreto- legge 31 maggio

2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ai soggetti di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in possesso di adeguate esperienze pregresse."

21.6

MIRABELLI, BITI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da "si applicano" a "sezione II" sono sostituite dalle seguenti: "non si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I, II e III, salvo quanto disposto dagli articoli 6, per la parte applicabile alla commercializzazione sul mercato internazionale, 7, comma 7, e 17;

b) i commi 3 e 4 sono abrogati".

Art. 22

22.2

RUOTOLO, DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dotazione di 2 milioni di euro» con le seguenti: «dotazione di 20 milioni di euro».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente comma per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 23

23.1 (testo 2)

AUGUSSORI, PERGREFFI, ARRIGONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, CALDEROLI,
Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili, in impianti per la produzione di idrogeno che rispettino le caratteristiche di cui al REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, anche qualora l'impianto di produzione di energia elettrica e quello di produzione di idrogeno siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non è soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

23.10

QUARTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della transizione ecologica stabilisce con decreto i progetti specifici per la produzione e l'utilizzazione delle fonti energetiche alternative derivanti dal moto ondoso, dalle maree e dalle correnti.»

23.13

ROSSOMANDO, MANCA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le misure di incentivazione di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 16 febbraio 2016 si applicano anche alle società a capitale interamente pubblico di cui all'articolo 113, comma 13, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ivi incluse le società *in house*.

23.15

PAVANELLI, PIRRO

Al comma 4, sostituire le parole: «la digitalizzazione per migliorare il controllo remoto», con le seguenti: «l'implementazione o il miglioramento dei sistemi d'irrigazione in modo da ridurre o eliminare gli sprechi e ottimizzare l'utilizzo della risorsa idrica».

23.18 (testo 2)

QUARTO, PAVANELLI

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 55, comma 1, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

"c-bis) realizzazione di banche dati e quadri conoscitivi con standard europei inerenti le caratteristiche morfodinamiche degli acquiferi da cui scaturiscono le sorgenti e dei corsi d'acqua;

c-ter) realizzazione di una mappatura completa, sulla base dei dati cartografici geologici e idrogeologici alla scala 1:50.000 e della relativa banca dati alla scala 1:25.000, in essere e a realizzarsi, delle sorgenti captate e non captate, dei bacini idrogeologici che contengono gli acquiferi da cui scaturiscono le sorgenti, dei bacini idrografici che alimentano gli invasi naturali o artificiali, le cui acque sono utilizzate per fini potabili, dei bacini imbriferi, delle aree di ricarica della falda nonché degli acquiferi costieri sfruttati per la captazione, tramite pozzi, di acque per fini potabili e civili, così come presenti nel territorio di competenza;

c-quater) realizzazione di ricerche idrogeologiche, compresa la valutazione delle capacità di stoccaggio temporaneo, finalizzate all'approvvigionamento di risorse idriche per uso umano, con particolare riferimento all'uso potabile;"

0a-bis) all'articolo 56, comma 1, dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:

"a-bis) l'individuazione delle prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa idrica, la gestione del patrimonio delle acque sotterranee, delle risorse geotermali, geotermiche e di geoscambio, idroelettriche e paesaggistiche e il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano;

a-ter) la garanzia di una migliore tutela delle funzioni ecosistemiche delle sorgenti vulnerabili, dei sistemi acquatici naturali fragili e caratte-

rizzati da processi morfodinamici veloci e complessi, anche episodici, quali laghi, fiumi, fiumare, lame, gravine, lagune, stagni, zone umide;

a-*quater*) la salvaguardia dello stato ecologico dei corpi idrici, in particolare tutelare la biodiversità dell'ecosistema delle acque di alveo e subalvee, la plurifunzionalità dei paesaggi e delle componenti, nonché dei sistemi naturali fragili o delicati, in particolare laghi, lagune e zone umide;

a-*quinquies*) l'impedire che le acque destinate al consumo umano contengano sostanze, microrganismi e parassiti in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana e comunque garantire la salubrità delle acque da inquinanti chimici (quali sostanze polie e perfluoroalchiliche (PFAS), nitrati, fitofarmaci, nutrienti, geni di resistenza ad antibiotici sintetici e semisintetici, interferenti endocrini, metalli pesanti), contaminanti emergenti (quali microplastiche), nonché il rispetto dei requisiti minimi di cui all'allegato I, parti A, B e D della Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano il rispetto dei requisiti minimi la contaminazione delle acque;

a-*sexies*) la realizzazione di sistemi di allertamento del livello idropluvio-metrico dei corpi idrici e dei relativi fenomeni di dissesto geologico-idraulico;"».

b) dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-*bis*) all'articolo 69, il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. I programmi triennali devono prevedere, alla scala di Piano di Bacino, la realizzazione dei seguenti interventi:

a) manutenzione ordinaria delle opere, degli impianti e dei beni, compresi mezzi, attrezzature e materiali dei cantieri-officina e dei magazzini idraulici;

b) svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico;

c) compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino, svolgimento di studi, rilevazioni o altro nelle materie riguardanti la difesa del suolo, redazione dei progetti generali, degli studi di fattibilità, dei progetti di opere e degli studi di valutazione dell'impatto ambientale delle opere principali;

d) approfondire le conoscenze geologiche, geofisiche, geotecniche, geotermiche, geomorfologiche, idrogeologiche e geochimiche del territorio e delle risorse idriche dei bacini idrogeologici;

e) realizzare banche dati e quadri conoscitivi inerenti le caratteristiche morfodinamiche degli acquiferi da cui scaturiscono le sorgenti e i corsi d'acqua;

f) effettuare una mappatura completa, sulla base dei dati cartografici geologici e idrogeologici alla scala 1:50.000 e relative banche dati alla scala 1:25.000, in essere e a realizzarsi, delle sorgenti captate e non captate, dei bacini idrogeologici che contengono gli acquiferi da cui scaturiscono le

sorgenti, dei bacini idrografici che alimentano gli invasi naturali o artificiali, le cui acque sono utilizzate per fini potabili, dei bacini imbriferi, delle aree di ricarica della falda nonché degli acquiferi costieri sfruttati per la captazione, tramite pozzi, di acque per fini potabili, così come presenti nel territorio di competenza;

g) effettuare ricerche idrogeologiche finalizzate all'approvvigionamento di risorse idriche per uso umano, con particolare riferimento all'uso potabile, ivi inclusa la valutazione delle capacità di stoccaggio temporaneo per valutare la resilienza delle acque sotterranee all'aumento temporale del pompaggio per l'identificazione di risorse strategiche per gestire e adattarsi alla siccità, che può aggravarsi in caso di cambiamento climatico;

h) impartire le prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa idrica, la gestione del patrimonio delle acque sotterranee, delle risorse geotermali, geotermiche e di geoscambio, idroelettriche e paesaggistiche e il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano;

i) garantire una migliore tutela delle funzioni ecosistemiche delle sorgenti vulnerabili, dei sistemi acquatici naturali fragili e caratterizzati da processi morfodinamici veloci e complessi, quali laghi, fiumi, fiumare, lame, gravine, lagune, stagni, zone umide;

l) salvaguardare lo stato ecologico dei corpi idrici, in particolare tutelare la biodiversità dell'ecosistema delle acque di alveo e sub alveo, la plurifunzionalità dei paesaggi e delle componenti, nonché dei sistemi naturali fragili o delicati, in particolare laghi, lagune e zone umide;

m) impedire che le acque destinate al consumo umano contengano sostanze, microrganismi e parassiti in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana e comunque garantire la salubrità delle acque da inquinanti chimici, quali sostanze poli- e perfluoroalchiliche (PFAS), nitrati, fitofarmaci, nutrienti, geni di resistenza ad antibiotici sintetici e semisintetici, interferenti endocrini, metalli pesanti, contaminanti emergenti quali microplastiche, nonché il rispetto dei requisiti minimi di cui all'allegato I, parti A, B e D della Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano il rispetto dei requisiti minimi la contaminazione delle acque;

n) realizzare sistemi di allertamento del livello idro-pluvio-metrico dei corpi idrici e dei relativi fenomeni di dissesto geologico-idraulico;

o) garantire la funzionalità idrologica, idrogeologica ed ecosistemica delle acque, vietando attività che comportano processi di degrado, il prelievo indiscriminato di materiale litoide, l'erosione e l'impermeabilizzazione del suolo;

p) garantire una elevata qualità delle acque presenti nelle reti acquedottistiche, promuovendo progetti per il sostegno a buone pratiche in campo agricolo e forestale, sostenendo progetti per l'utilizzo dei reflui urbani affinati per fini irrigui, disincentivando lo spargimento dei fanghi sui suoli e realizzando opere infrastrutturali strategiche per il territorio connesse ai pro-

cessi di tutela delle acque potabili da inquinanti chimici, quali sostanze polie e perfluoroalchiliche (PFAS), nitrati, fitofarmaci, nutrienti, geni di resistenza ad antibiotici sintetici e semisintetici, interferenti endocrini, metalli pesanti, nonché contaminanti emergenti quali microplastiche;

q) realizzare impianti di depurazione efficienti e verificare la corretta funzionalità degli impianti esistenti;

r) garantire la corretta gestione delle risorse idriche, anche attraverso il ripristino integrale della rete idrica nazionale, il potenziamento delle reti di approvvigionamento idrico esistenti e la realizzazione del mercato unico digitale dei servizi idrici;

s) promuovere la conoscenza della risorsa idrica, superficiale e sotterranea, riconoscendo la sua importanza da un punto di vista ambientale-paesaggistico e sociale attraverso campagne di divulgazione e programmi di educazione scolastica, di corsi di formazione inerenti alle conoscenze geologiche, geotecniche, geotermiche, geomorfologiche e idrogeologiche, finalizzati alla prevenzione del rischio geologico-idrologico e geochimico, nonché attività di promozione, comunicazione e divulgazione delle tematiche relative alla risorsa acqua superficiale e sotterranea".».

23.21 (testo 3)

MISIANI, FERRARI, BITI, TARICCO, FERRAZZI, BOLDRINI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di affrontare la situazione di grave emergenza idrica del Bacino Padano in conseguenza delle scarse precipitazioni invernali e primaverili, della forte riduzione degli accumuli di riserva idrica nei fiumi e nei laghi e della riduzione della portata delle falde, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un apposito Tavolo, con la partecipazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, del Ministero per la Transizione Ecologica, del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, dell'Autorità di Bacino per il Po, delle Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Emilia Romagna e Provincia Autonoma di Trento, gli Enti regolatori laghi prealpini, l'Associazione Nazionale della Bonifica (ANBI), le Associazioni Agricole maggiormente rappresentative, i rappresentanti dei gestori degli invasi idroelettrici alpini, con il compito di: a) gestire l'emergenza in atto, anche con finalità di mappatura della situazione; b) valutare l'adozione dello stato di emergenza per siccità del Bacino padano; c) valutare l'adozione di specifiche deroghe sulla gestione del Deflusso Minimo Vitale e del Deflusso Ecologico, la standardizzazione degli strumenti straordinari adottati dalle Regioni in ambito di DMV, di PAC e di PSR, e specifiche deroghe sulle concessioni di derivazione d'acqua pubblica finalizzate a consentire aumenti della portata nei corsi d'acqua pubblica, di derivare transitoriamente

portate fino alla massima capacità dei corpi idrici derivati; d) adottare protocolli straordinari di rilascio delle portate invasate nei bacini idroelettrici così da attenuare l'assenza di accumulo nevoso; e) valutare strumenti di attenuazione dei potenziali danni per le imprese agricole e zootecniche; f) l'adozione di ogni necessario provvedimento necessario a prevenire le criticità ed attenuare gli effetti dell'attuale grave stato di siccità.>>

23.22

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Al fine di ridurre i tempi di approvazione dei progetti relativi agli interventi afferenti la costruzione, la manutenzione e la messa in sicurezza delle dighe, in coerenza con le previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché a rafforzare l'attività di vigilanza sul loro esercizio, all'articolo 2, del decreto-legge 8 agosto 1994 n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione, l'esercizio e la dismissione delle dighe, contenente, in particolare, disposizioni relative ai seguenti punti:

a) modalità e termini per la presentazione dei progetti e della relativa documentazione, per l'istruttoria e l'approvazione tecnica, nonché per l'acquisizione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

b) modalità, termini e contenuti dei provvedimenti dell'amministrazione relativamente alla costruzione, esercizio sperimentale, collaudo speciale, esercizio ordinario e dismissione;

c) potere di emanare atti generali contenenti norme tecniche, anche con riferimento alle modalità di esercizio degli invasi, di riqualificazione della sicurezza e di manutenzione delle opere;

d) potere di prescrivere interventi di manutenzione, miglioramento e adeguamento finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza delle opere;

e) potere di limitazione dell'esercizio per motivi di sicurezza;

f) poteri ispettivi relativamente alla esecuzione, costruzione, all'esercizio e alla dismissione delle opere, alla conservazione e manutenzione degli impianti di ritenuta;

g) classificazione degli impianti di ritenuta e delle opere di derivazione funzionalmente connesse all'invaso in classi di attenzione ai fini della vigilanza e del controllo;

h) modalità e termini per la presentazione di una periodica perizia tecnica sullo stato di conservazione e di manutenzione delle opere;

i) termini e modalità di coordinamento tra procedimenti di approvazione tecnica di cui alla lettera a) e procedimenti relativi alla concessione di derivazione di acqua pubblica rilasciati dalle Regioni e dalle Province autonome."

23.24 (testo 2)

GIROTTO

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-bis. All'articolo 38 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al comma 1:

1) all'alinea, dopo le parole: "produzione di idrogeno", sono inserite le seguenti: "e delle infrastrutture connesse, ivi compresi compressori e depositi e eventuali infrastrutture di connessione a reti di distribuzione e trasporto,";

2) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; resta fermo, in ogni caso, che tali impianti non sono considerati impianti industriali e non sono soggetti ad autorizzazioni ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

a. dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:

"1-bis. La realizzazione e l'esercizio di elettrolizzatori alimentati da impianti di produzione da fonte rinnovabile sono considerati attività industriali rilevanti ai fini delle autorizzazioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ivi comprese quelle di autorizzazione integrata ambientale, solo qualora determinino impatti ambientali significativi e negativi. La verifica dell'esistenza o meno di tali impatti può essere eseguita tramite le modalità previste dall'articolo 6, comma 9, del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."

5-ter. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) in attuazione delle misure Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 'Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo sono definiti criteri e modalità per la concessione di finanziamento a

tasso zero fino al 100 per cento dei costi ammissibili, per lo sviluppo della comunità energetiche, così come definite nell'articolo 31, nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, attraverso la realizzazione di impianti di produzione di FER, anche abbinati a sistemi di accumulo di energia. Con il medesimo decreto sono definite le condizioni di cumulabilità con gli incentivi tariffari di cui all'articolo 8;".

5-quater. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma *9-bis*, sono inseriti i seguenti:

"*9-ter.* Nel caso di intervento che coinvolga più Comuni, la procedura abilitativa semplificata è presentata presso tutti i Comuni interessati dall'impianto e dalle opere connesse. Il Comune su cui insiste la parte prevalente dell'impianto coordina la procedura, anche mediante, ove ritenuto necessario, la convocazione di una conferenza di servizi.

9-quater. Non sono ostative alla realizzazione degli impianti tramite procedure abilitative semplificate, qualora ricorrano i presupposti stabiliti dal presente articolo, le previsioni contenute in disposizioni regionali di individuazione delle aree non idonee o eventualmente ostative all'installazione di impianti al di sopra di una certa soglia di potenza o in aree specifiche, fatta salva la possibilità di valutare le medesime disposizioni regionali, ove necessario, nell'esercizio delle competenze in materia paesaggistica, di sicurezza e ambientale, ove non derogate ai sensi del precedente comma *9-bis*."

5-quinquies. In deroga alle disposizioni nazionali e regionali vigenti, sino al 31 dicembre 2023, gli Enti locali e le pubbliche amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, garantendo in ogni caso idonee forme di pubblicità, possono affidare con procedure semplificate, e a valore di mercato, a soggetti privati, anche su istanza dei medesimi, aree o infrastrutture nella propria disponibilità, destinate alla realizzazione di impianti volti a soddisfare i fabbisogni energetici delle comunità energetiche rinnovabili.

5-sexies. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac), sono individuate le modalità attuative di quanto disposto dal comma *5-quinquies*. L'Autorità nazionale anticorruzione può definire, anche attraverso linee guida e atti tipo, modalità idonee a standardizzare le procedure e la modulistica a disposizione degli enti locali e delle pubbliche amministrazioni per le finalità di cui al citato comma *5-quinquies*.

5-septies. Con i medesimi decreti di cui al comma *5-sexies*, possono essere altresì individuati gli ulteriori interventi volti al raggiungimento degli obiettivi della transizione ecologica, compatibili con quelli previsti dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, ai quali si applicano le modalità semplificate di cui ai commi *5-quinquies* e *5-sexies*, prevedendo al riguardo le specifiche modalità attuative.»

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: "da fonti rinnovabili," inserire le seguenti: "di sviluppo delle comunità energetiche," e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, di procedura abilitativa semplificata in caso di installazione di fonti rinnovabili su aree che ricadono in più territori comunali e di semplificazione per l'utilizzo di aree pubbliche per l'attuazione del PNRR».

23.0.1

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis

(Piano straordinario di interventi in campo energetico e nomina Commissario straordinario)

1. Considerata l'attuale situazione di crisi energetica e la necessità ed urgenza di introdurre misure finalizzate al contenimento, anche nel lungo termine, degli effetti degli aumenti dei prezzi dei prodotti energetici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per l'autorizzazione, in via d'urgenza, entro il 30 giugno 2022, di almeno 60 GW di impianti a fonte rinnovabile da realizzare entro due anni dalla data di rilascio del titolo autorizzativo. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata non oltre la data del 31 dicembre 2024.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono individuati i criteri di selezione dei progetti da autorizzare.

3. Con uno o più decreti il Ministero della transizione ecologica potrà individuare altre tipologie di interventi rispetto ai quali il Commissario straordinario potrà esercitare i medesimi poteri in deroga.

4. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, un sub-commissario per ogni regione, che può essere individuato sia nella figura del Presidente di regione che di un assessore.

5. I soggetti interessati possono presentare propri progetti anche già oggetto di richiesta di autorizzazione, ed i cui procedimenti non siano conclusi al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, con le modalità che saranno previste con il decreto di nomina del Commissario straordinario.

6. L'autorizzazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, o dei sub-commissari, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, pa-

rere, visto e nulla osta occorrenti, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono fissati in trenta giorni, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorso i predetti termini, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Tutti i suddetti pareri non sono vincolanti.

7. Ai fini della celere conclusione dei processi autorizzativi, il Commissario straordinario e i subcommissari operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione dei progetti, il Commissario straordinario e i subcommissari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Anche nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma, il Commissario straordinario dispone l'immediata immissione nel possesso delle aree, da lui stesso individuate e perimetrare, necessarie per l'esecuzione dei lavori, autorizzando ove necessario anche l'accesso per accertamenti preventivi a favore delle imprese chiamate a svolgere le attività di realizzazione degli impianti, con salvezza dei diritti dei terzi da far valere in separata sede e comunque senza che ciò possa ritardare l'immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi.

8. Il Commissario straordinario, attraverso i subcommissari e le rispettive strutture regionali, monitora la realizzazione degli impianti autorizzati che dovranno essere realizzati entro due anni dalla data di rilascio del titolo autorizzativo. Il Commissario straordinario trasmette, ogni sei mesi, al Presidente del Consiglio dei ministri lo stato di avanzamento dei procedimenti autorizzativi dei progetti e della relativa realizzazione.

9. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con il decreto di cui al comma 1 nella misura di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale della Commissione VIA-VAS e della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.

10. I subcommissari, nell'esercizio delle loro funzioni di cui al presente articolo, si avvalgono delle strutture regionali competenti in materia di politiche energetiche e ambientali.

11. Il Commissario straordinario può avvalersi direttamente anche delle strutture regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui al comma 10.

23.0.15

MARGIOTTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis

(Misure in materia di funzionamento Commissione tecnica VIA e Commissione PNRR-PNIEC)

1. All'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al primo periodo, dopo le parole «sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno precedente» sono aggiunte le seguenti « e interamente riassegnate sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica».

2. L'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, penultimo periodo, limitatamente ai compensi spettanti ai componenti della Commissione VIA VAS, si interpreta nel senso che il compenso spettante a ciascun membro della Commissione VIA VAS, corrisposto a seguito dell'adozione del provvedimento finale, resta comunque riferito all'anno in cui è stato adottato il relativo parere.".

23.0.16

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis

(Misure in materia di funzionamento Commissione tecnica VIA e Commissione PNRR-PNIEC)

1. All'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al primo periodo, dopo le parole « versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno precedente» sono aggiunte le seguenti « e interamente riassegnate sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica».

2. L'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, penultimo periodo, limitatamente ai compensi spettanti ai componenti della Commissione VIA VAS, si interpreta nel senso che il compenso spettante a ciascun membro della Commissione VIA VAS, corrisposto a seguito dell'adozione del provvedimento finale, resta comunque riferito all'anno in cui è stato adottato il relativo parere.".

23.0.19

CALIGIURI, VITALI, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.23-bis

(Ulteriori disposizioni per il potenziamento delle fonti energetiche rinnovabili)

1. Nelle more dell'attuazione del sistema di approvvigionamento a lungo termine di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, al fine di accelerare lo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio funzionale alle esigenze di gestione del sistema elettrico nazionale, necessaria al raggiungimento degli obiettivi nazionali e internazionali di decarbonizzazione e al contenimento delle tensioni sui prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso, nonché alla riduzione del consumo di gas naturale e all'incremento delle fonti rinnovabili, è consentito al Gestore della rete di trasmissione nazionale di realizzare ed esercire impianti di stoccaggio, con capacità di accumulo almeno di sei ore, in misura non superiore al venti per cento del fabbisogno di stoccaggio di cui al comma 1 citato articolo 18, fermo restando il divieto di gestione da parte del medesimo Gestore della la relativa capacità sui mercati elettrici.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente definisce:

a) i criteri, le modalità e le condizioni con cui il Gestore della rete di trasmissione nazionale alloca la capacità di stoccaggio di cui al comma 1 del presente articolo ad operatori di mercato secondo criteri trasparenti e non discriminatori ai fini della partecipazione di predetta capacità ai mercati dell'energia elettrica e dei servizi;

b) le modalità di copertura dei costi sostenuti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale per la realizzazione e l'esercizio della nuova capacità di accumulo.

3. I proventi dell'allocazione sono utilizzati per la riduzione dei corrispettivi a copertura dei costi di realizzazione ed esercizio della capacità di stoccaggio.

4. La realizzazione e l'esercizio degli impianti di stoccaggio di cui al comma 1 del presente articolo e le relative opere connesse e le infrastrutture indispensabili, nonché le modifiche sostanziali degli impianti stessi sono soggette all'autorizzazione unica di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003 n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.

5. Nell'ipotesi in cui tali impianti e le relative opere di connessione ricadano all'interno di aree già nella disponibilità del Gestore della rete di trasmissione nazionale, la realizzazione e l'esercizio delle stesse è soggetta alla denuncia di inizio attività di cui all'articolo 1-*sexies*, commi da 4-*sexies* a 4-*quinquiesdecies*, del decreto-legge 29 agosto 2003 n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.

6. Le concessioni per gli impianti idroelettrici di accumulo mediante pompaggio, di cui all'art. 18, comma 10, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale sono rilasciate dal Ministero della Transizione Ecologica sentita la Regione interessata.»

23.0.24

DI GIROLAMO, ROMANO, PAVANELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Misure per la conversione ad alimentazione elettrica dei mezzi per trasporto merci)

1. Al fine di favorire la conversione ad alimentazione elettrica dei mezzi pesanti adibiti al trasporto merci, all'articolo 29-*bis*, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: "a titolo sperimentale," e le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono soppresse.».

Art. 24

24.2

FERRAZZI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, comma 8-bis, ultimo periodo, le parole da: " per i quali alla data" fino a: " entro il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: " la detrazione spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025."

24.0.6 (testo 2)

BERNINI, VITALI, PAGANO, SCHIFANI, FAZZONE, GIRO, ALDERISI, AIMI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, BOCCARDI, CALIENDO, CALIGIURI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE BONIS, DE POLI, DE SIANO, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, Alfredo MESSINA, MODENA, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SACCONI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VONO

Dopo l'art. 24 è aggiunto il seguente:

«Art. 24 bis. (Contributo in favore di impianti sportivi e piscine)

1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di promozione sportiva, le Discipline Sportive Associate e gli enti pubblici che gestiscono o sono proprietari di piscine o infrastrutture sportive nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e che rispondano ai requisiti di cui all'art. 55 del regolamento (UE) n. 651/2014, possono accedere, per l'anno 2023, a contributi in conto capitale per progetti di investimento nel limite massimo di 1 milione di euro finalizzati all'installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili e di abbinati sistemi di accumulo.

L'agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 e, in particolare, all'art. 55 del medesimo regolamento, e l'importo massimo dell'aiuto è fissato nell'80 % dei costi ammissibili. La titolarità della misura è in capo all'Agenzia per la coesione territoriale e, con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di

concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. La concessione dei predetti contributi è autorizzata nel limite massimo complessivo di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027, di cui all'art. 1, comma 177 della legge 30 dicembre 2020, n.178.»

Art. 25

25.2

PAVANELLI

Al comma 2, sostituire il capoverso "6-bis" con i seguenti:

«6-bis. Costituisce altresì parte integrante del piano di gestione dei rifiuti il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di eventi sismici e calamità naturali. Il piano è redatto in conformità alle linee guida adottate entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri su proposta del Ministro della transizione ecologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. In conformità con le finalità previste dalla direttiva 19/11/2008, n. 2008/98/CE in materia di rifiuti e al fine di realizzare gli obiettivi in materia di economia circolare, i piani regionali di cui al presente comma, devono prevedere percentuali di almeno il 65 per cento di riciclo di materiale derivante dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico e calamità naturali.

6-ter. Per le finalità di cui al presente comma, le Regioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.»

25.4

PAZZAGLINI, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele
PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare la compensazione di cui all'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche per l'anno 2022, la contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, è integrata di euro 8.818.000 per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

25.0.1

BRIZIARELLI, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele
PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Disposizioni in materia di bonifica dei siti contaminati)

1. All'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7 sostituire la parola "certificazione" con le seguenti "relazione tecnica";

b) al comma 7 bis sostituire la parola "certificazione" con le seguenti "relazione tecnica";

c) al comma 12 dopo le parole: "si coordina con le altre amministrazioni." sono aggiunte le seguenti parole: "L'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente deve fornire gli esiti delle analisi effettuate in contraddittorio entro 30 giorni dalla data di effettuazione dei campionamenti delle matrici ambientali."

2. All'articolo 248 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 primo periodo sostituire le parole "dalla provincia" fino alla fine del periodo con le seguenti "dall'Agenzia regionale per la protezio-

ne dell'ambiente territorialmente competente, attraverso una relazione tecnica predisposta sulla base dei risultati del campionamento di collaudo finale.";

b) al comma 3 sostituire la parola "certificazione" con le seguenti "relazione tecnica";

c) dopo il comma 3 inserire il seguente comma: "4. L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente può avvalersi di strutture e laboratori accreditati per lo svolgimento di accertamenti di conformità analitica."»

25.0.2

BRIZIARELLI, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele
PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Incentivi per la bonifica dei siti contaminati)

1. Al fine di promuovere la bonifica o la messa in sicurezza permanente, il ripristino e la riqualificazione ambientale dei siti a qualsiasi titolo dichiarati contaminati, di proprietà sia pubblica sia privata, nonché il recupero socio-economico e territoriale delle relative aree, anche nell'ottica di contenere il consumo di suolo e favorire la rigenerazione urbana, le Regioni entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono approvare disposizioni per incentivare tali interventi prevedendo:

a) la riduzione nella misura non inferiore al 30 per cento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, salva la facoltà per i comuni di ridurre ulteriormente il suddetto contributo fino all'esenzione totale;

b) lo scomputo dagli oneri di urbanizzazione secondaria per l'importo corrispondente al 50 per cento delle spese sostenute per le opere di bonifica e messa in sicurezza, salva la facoltà per i comuni di prevedere limiti maggiori di scomputo in considerazione della rilevanza dell'intervento.

2. Sono fatte comunque salve le disposizioni regionali vigenti di maggior favore.

3. Decorso il termine di cui al comma 1 e sino all'entrata in vigore della normativa regionale, le disposizioni di cui al presente articolo sono direttamente applicabili da parte dei Comuni.»

25.0.3

PAVANELLI, PIRRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis

(Trasparenza nell'utilizzo del gesso di defecazione da fanghi)

1. Al fine di assicurare la trasparenza e l'accesso alle informazioni e di migliorare la tracciabilità, il gesso di defecazione da fanghi e ogni altro correttivo da fanghi dovranno anno essere prodotti in lotti omogenei di dimensioni non superiori alle 6.000 (seimila) tonnellate. Ogni lotto dovrà essere identificato da un'analisi che ne attesti il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75. Il produttore di gesso di defecazione da fanghi o di altro correttivo da fanghi ha l'obbligo di tenere tracciabilità dei lotti prodotti. Tutta la documentazione dovrà essere conservata dal produttore per almeno tre anni e deve essere messa a disposizione delle autorità di controllo. Con successivo decreto del Ministero della transizione ecologica sono individuate le specifiche relative alla tracciabilità del gesso di defecazione da fanghi.

2. Al fine di assicurare la tracciabilità dei gessi di defecazione da fanghi è istituita una sezione speciale del registro elettronico nazionale di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

3. Ogni trasferimento del materiale deve essere accompagnato da documento di trasporto che deve riportare il lotto di riferimento, il quantitativo, il luogo di produzione, il luogo di destinazione, l'etichetta e l'analisi identificativa del lotto.».

25.0.5

PAVANELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Modifiche all'articolo 224 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

"5-ter. L'accordo di programma quadro di cui al comma 5, stabilisce che i produttori e gli utilizzatori che aderiscono ad un sistema autonomo di

cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), ovvero ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223, assicurano la copertura dei costi di raccolta e di gestione dei rifiuti di imballaggio da loro prodotti e conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata anche quando gli obiettivi di recupero e riciclaggio possono essere conseguiti attraverso la raccolta su superfici private. Per adempiere agli obblighi di cui al precedente periodo, i produttori e gli utilizzatori che aderiscono ai sistemi di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), possono avvalersi dei consorzi di cui all'articolo 223 facendosi carico dei costi connessi alla gestione dei rifiuti di imballaggio sostenuti dai consorzi medesimi.".»

25.0.8

BERNINI, GALLONE, VITALI, PAGANO, SCHIFANI, FAZZONE, GIRO, ALDERISI, AIMI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE BONIS, DE POLI, DE SIANO, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, Alfredo MESSINA, MODENA, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SACCONI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VONO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. All'articolo 30, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: "rottami ferrosi" sono sostituite dalla seguente parola: "rottami".»

25.0.9 (già 14.0.5)

L'ABBATE, VANIN, DE LUCIA, MONTEVECCHI, RUSSO, AIROLA, PAVANELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis

(Accordi di programma per la prevenzione dei rifiuti)

1. All'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Nel caso in cui gli accordi di cui al presente articolo siano stipulati con Università, Enti e istituzioni di ricerca, gli stessi sono incentivati attraverso il ricorso al Fondo ordinario di cui all'articolo 7, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204"».

25.0.10 (già 27.0.6)

CASTELLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis

(Disposizioni in materia di bonifiche)

1. La realizzazione degli interventi di riqualificazione connessi alle opere di bonifica da effettuarsi nel territorio dell'area vasta di Giugliano (Napoli) in quanto sito di bonifica di interesse nazionale disciplinato dall'articolo 252, comma 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono affidate alla struttura commissariale di cui articolo 5 del decreto legge 14 ottobre 2019 n. 111, convertito con la legge del 12 dicembre 2019, n. 14.

2. Al fine di realizzare gli interventi di cui al precedente comma, si autorizza una spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 26

26.1

BRIZIARELLI, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele
PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 32-*bis* decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-*bis*. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui alla parte VI - *bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 previa certificazione delle ragioni per cui tali spese possono essere effettuate, sono destinati al finanziamento dell'attività di controllo ambientale degli Organi di vigilanza che, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, hanno impartito le prescrizioni tecniche previste dall'art. 318-*ter* del medesimo decreto legislativo. Qualora tali prescrizioni siano impartite da un Organo di controllo, un'Amministrazione o un Ente dello Stato, le somme sono introitate in conto entrata del bilancio dello Stato secondo meccanismi di devoluzione degli incassi da definire con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nel caso in cui le prescrizioni siano impartite da Enti dipendenti dalle Regioni, quali le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 1 della legge n. 132 del 2016, le somme sono introitate direttamente nei bilanci di tali Enti. Le Province Autonome di Trento e Bolzano danno applicazione alle disposizioni del presente articolo in conformità al proprio statuto speciale e alle relative norme di attuazione."»

26.0.1 (testo 2)

MARIN, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele
PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Ulteriori misure di rafforzamento per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di ambiente)

1. Al fine di rafforzare l'efficacia degli interventi connessi all'investimento 3.1 "Isole verdi", previsto nell'ambito della Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 1 "Economia circolare e agricoltura sostenibile" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'allegato A, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunta, in fine, la seguente voce:

"Isole della laguna di Grado

16-ter. Arcipelago della laguna di Grado"»

Art. 27

27.1

Giuseppe PISANI, PIRRO, ROMANO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sostituire la parola: «prevenzione», con la seguente: «protezione»,*

2) *al comma 3:*

a) *alla lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e avvalendosi del referto epidemiologico come definito dalla legge 22 marzo 2019, n. 29»;*

b) *dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«e-bis) relaziona annualmente alle Commissioni parlamentari competenti in merito ai campi di intervento, alle prospettive di ricerca e di implementazione delle proprie funzioni e suggerisce adeguati interventi normativi.»

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: «prevenzione», con la seguente: «protezione»;

27.3 (testo 3)

CANTÙ, SAPONARA, AUGUSSORI, RIZZOTTI, ZAFFINI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI, FREGOLENT, LUNESU, MARIN, DORIA, BINETTI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: ". In particolare, nell'attuale congiuntura pandemica concorre al contrasto della diffusione dell'epidemia da Covid-19, sviluppando le attività di preparazione e rafforzando le capacità del Servizio Sanitario Nazionale di identificazione, prevenzione e risposta delle patologie respiratorie ad elevata trasmissibilità e patogenicità, nonché di prevenzione e contrasto all'insorgenza e diffusione di zoonosi";

2) dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 è prevista la predisposizione del Piano Pandemico Nazionale di prevenzione proattiva e governo dei rischi delle malattie trasmissibili a rilevanza endemica e pandemica e a carattere zoonotico e profilassi vaccinale (PPN), di cui è parte il Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023 e che prevale per *species materiae* rispetto al Piano Nazionale di Prevenzione (PNP) 2020-2025. Il PPN sviluppa e definisce un cronoprogramma straordinario delle misure di rafforzamento e miglioramento delle attività di sorveglianza attiva e passiva con carattere "One Health", di riconoscimento dei determinanti e dei rischi e di valutazione dell'impatto degli interventi di prevenzione e protezione della salute individuale e collettiva individuando nel raggiungimento delle coperture vaccinali di sicurezza epidemiologica il punto di equilibrio tra responsabilità sociale e libertà individuale. Il cronoprogramma si conclude entro i tempi di attuazione del PNRR sia per la realizzazione della Rete nazionale di analisi predittiva, del sistema continuo di biosorveglianza e preparazione pandemica che del sistema preospedaliero, ospedaliero e territoriale di assistenza e cura delle patologie respiratorie ad elevata trasmissibilità e patogenicità, coordinata e integrata tra le diverse strutture e attività presenti nel territorio. Il PPN individua e aggiorna periodicamente gli specifici standard minimi di qualità delle relative attività vaccinali, le coperture vaccinali raccomandate, i fabbisogni, gli obiettivi da raggiungere su tutto il territorio nazionale e le modalità di verifica del loro conseguimento nel nuovo sistema di sorveglianza epidemiologica e di immunizzazione di cui è parte l'Anagrafe vaccinale alimentata in maniera continuativa e tempestiva in Anagrafe degli Assistiti a livello nazionale con il caricamento dei dati sanitari di interesse nel sistema TEAM Tessera Sanitaria - Tessera Europea di Assicurazione Malattia.»;

3) al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente: «0a) concorre, per i profili di competenza, alla definizione e all'implementazione del Piano Pandemico Nazionale di prevenzione proattiva e governo dei rischi delle ma-

lattie trasmissibili a rilevanza endemica e pandemica e a carattere zoonotico e profilassi vaccinale (PPN);»;

4) dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-*bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da emanare entro il 31 luglio 2022, è adottato il Piano Pandemico Nazionale di prevenzione proattiva e governo dei rischi delle malattie trasmissibili a rilevanza endemica e pandemica e a carattere zoonotico e profilassi vaccinale (PPN). Il piano ha una durata triennale.».

27.7 (testo 2)

BOLDRINI

Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

"b-*bis*) i comuni con i relativi servizi di tutela e salvaguardia ambientale;

b-*ter*) le strutture e gli uffici del SNPA che stabilmente collaborano alla produzione dei LEA sanitari sulla base dei piani della prevenzione, di programmi, accordi e convenzioni con il SSN-SSR;"

27.8 (testo 2)

CANTÙ, SAPONARA, AUGUSSORI, RIZZOTTI, ZAFFINI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI, FREGOLENT, LUNESU, MARIN, DORIA, BINETTI

Al comma 4, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-*bis*) le restanti strutture e uffici della sanità pubblica veterinaria e le strutture e gli uffici del Sistema Nazionale a rete per la Protezione Ambientale (SNPA), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7-*quinquies* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 502, che stabilmente collaborano alla produzione dei Livelli Essenziali di Assistenza di prevenzione, protezione e promozione della salute umana e animale sulla base dei piani della prevenzione, di programmi, accordi e convenzioni con il Servizio Sanitario Nazionale;».

27.9

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) le strutture/uffici del SNPA che stabilmente collaborano alla produzione dei LEA sanitari sulla base dei piani della prevenzione, di programmi, accordi e convenzioni con il SSN-SSR.

27.11

LANIECE, BRESSA, DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER

Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) fanno funzionalmente parte del SNPS le strutture/uffici del SNPA che stabilmente collaborano alla produzione dei LEA sanitari sulla base dei piani della prevenzione, di programmi, accordi e convenzioni con il SSN-SSR;».

Art. 28

28.2

FARAONE, SBROLLINI

Sopprimere l'articolo.

28.5

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 28

(Costituzione e disciplina della società 2-I S.p.A. per lo sviluppo, la manutenzione e la gestione di soluzioni software e di servizi informatici a favore degli enti previdenziali e delle pubbliche amministrazioni centrali)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, con particolare riguardo alla misura R 1.2., e per lo svolgimento delle attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni software e di servizi informatici, è autorizzata la costituzione della società 2-I S.p.A., con sede in Roma, a capitale interamente pubblico. La società svolge le proprie attività a favore dell'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle altre pubbliche amministrazioni centrali indicate nell'elenco pubblicato ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 33-*septies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Il capitale sociale della società 2-I S.p.A., pari a 45 milioni di euro, è interamente sottoscritto e versato, in tre rate annuali, dall'INPS, e dall'INAIL, nella misura di un mezzo per ciascun ente, o nella diversa misura indicata nello statuto di cui al comma 2.

2. Lo statuto della società di cui al comma 1 è adottato con deliberazione congiunta dei presidenti degli Istituti di cui al medesimo comma 1 che partecipano al capitale sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Lo statuto definisce ruoli e responsabilità degli organi della società, nonché le regole di funzionamento della società. Lo statuto definisce altresì le modalità di esercizio del controllo analogo, esercitato dai tre Istituti, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di assicurare il coordinamento con gli obiettivi istituzionali e la coerenza con le finalità della transizione digitale nazionale.

3. Il consiglio di amministrazione della società è composto da quattro membri, di cui uno nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, con funzioni di Presidente, e uno nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I restanti due membri sono designati, uno ciascuno, dagli Istituti di cui al comma 1, tra gli appartenenti al proprio personale dirigenziale, e sono nominati con decreto delle rispettive amministrazioni vigilanti.

4. Il collegio sindacale della società è composto da tre membri titolari, nominati rispettivamente dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dal Ministro dell'economia e delle Finanze, quest'ultimo con funzioni di presidente, nonché da due membri supplenti, di cui uno nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed uno dal Ministro delegato per la pubblica amministrazione.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al fine di consentire il necessario controllo analogo della società 2-I S.p.A., sono in ogni caso sottoposti all'approvazione preventiva della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, gli atti della suddetta società relativi a:

- a) affidamenti di attività da parte di amministrazioni diverse da quelle che esercitano il controllo sulla società, per importi maggiori di 500 mila euro;
- b) costituzione di nuove società;
- c) acquisizioni di partecipazioni in società;
- d) cessione di partecipazioni e altre operazioni societarie;
- e) designazione di amministratori;
- f) proposte di revoca di amministratori; g) proposte di modifica dello statuto della società 2-I S.p.A. o di società partecipate;
- h) proposte di nomina e revoca di sindaci e liquidatori.

6. Il rapporto della società con gli Istituti e con le amministrazioni di cui al comma 1 è regolato da apposito contratto di servizio, nel quale sono fissati la data di avvio dei servizi, i livelli minimi inderogabili delle prestazioni e le relative compensazioni economiche, conformemente agli atti di indirizzo strategico approvati dal consiglio di amministrazione. Per il raggiungimento degli obiettivi fissati nel contratto di servizio la società può stipulare contratti di lavoro e provvedere all'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto delle vigenti previsioni di legge.

7. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e degli altri ministri interessati, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate, tenendo conto delle esigenze di autonomia degli Istituti partecipanti, le risorse finanziarie per il conferimento delle quote del capitale sociale di cui al comma 1, i beni immobili in proprietà degli Istituti di cui al comma 1, gli strumenti, i mezzi, gli apparati, le infrastrutture informatiche oggetto di gestione e ogni altra pertinenza, che sono trasferiti alla società 2-I S.p.A. per l'assolvimento dei propri compiti, e sono stabilite le relative modalità di trasferimento della società.

8. La pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

9. Agli oneri derivanti dalla sottoscrizione del capitale sociale della società, si provvede a valere sulle risorse appostate, per le medesime finalità, nei bilanci degli istituti partecipanti di cui al comma 1, come certificate dagli organi di revisione dei medesimi Istituti, che sono tenuti ad assicurarne

apposita evidenza contabile. A tal fine sono corrispondentemente ridotti gli stanziamenti in conto capitale nei bilanci di previsione dei predetti Istituti.

28.7 (testo 2)

MANTOVANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Lo statuto definisce» inserire le seguenti: «la missione della società, anche in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,»;

b) dopo il comma 7 inserire il seguente: «7-bis. Tutte le operazioni, gli atti, i trasferimenti e le cessioni riguardanti beni mobili, immobili, apparati, infrastrutture e comunque beni strumentali, effettuati da parte delle amministrazioni di cui al comma 1 nei confronti della società di cui al presente articolo, sono esenti, senza limiti di valore, da ogni imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura.»

Art. 29

29.1

PESCO, PAVANELLI, RICCIARDI

Al comma 1, dopo le parole: «cloud infrastrutturali», aggiungere, in fine, le seguenti: «e per le spese per l'acquisto di beni e servizi finanziate con il PNRR da parte di università, enti pubblici di ricerca, istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica e della fondazione di cui all' articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

29.2

SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI,
PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dalla misura M1C1 del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, a decorrere dalla pubblicazione della presente legge gli oneri derivanti dall'acquisto di servizi *cloud* infrastrutturali da parte delle pubbliche amministrazioni sono da imputare nell'ambito del conto capitale dei relativi stati di previsione di spesa"

Art. 30

30.1

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), numero 4), sostituire la parola: «sei», con la seguente: «sette» e dopo le parole: «della ricerca, uno», aggiungere le seguenti: «eletto in rappresentanza dei ricercatori e tecnologi dell'ASI, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218";

b) al comma 8, dopo le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto», inserire le seguenti: "e fatte salve le quote spettanti all'ASI dell'incremento del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, già previste nella legge 30 dicembre 2021, n. 234";

30.3 (testo 2)

QUAGLIARIELLO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, aggiungere, infine, i seguenti periodi:

«Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni

dalla data di entrata in vigore alla legge di conversione del presente decreto, è rideterminata la disciplina del Programma nazionale di ricerche aerospaziali, recante gli strumenti e le modalità di attuazione, valutazione e aggiornamento, le modalità di utilizzo dei laboratori e delle infrastrutture da parte del sistema produttivo e della ricerca, nonché la governance del Programma, ferma restando la titolarità pubblica della maggioranza del capitale sociale. Con l'adozione del decreto di cui al presente comma cessa l'efficacia del regolamento di cui al decreto 10 giugno 1998, n. 305.»

b. al comma 5, dopo le parole "organi dell'Agenzia Spaziale Italiana", sono inserite le seguenti: ", previa integrazione del consiglio di amministrazione ai sensi del comma 1, lettera d), n. 4,".

30.4 (testo 3)

NANNICINI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo le parole: "organi dell'Agenzia Spaziale Italiana", inserire le seguenti: ", integrati ai sensi del comma 1, lettera d), n. 4,";

b) dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

"8-bis. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 3-bis, comma 4, le parole da ", anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241" fino alla fine del comma, sono soppresse; infine, è aggiunto il seguente periodo: "La violazione della presente disposizione è regolata dall'articolo 18-bis.";

2) all'articolo 18-bis dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: "8-bis. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione in tutti i casi in cui l'AgID esercita poteri sanzionatori attribuiti dalla legge";

3) all'articolo 62, comma 2-bis, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Le modalità e i tempi di adesione da parte dei comuni all'archivio nazionale informatizzato, con conseguente dismissione della versione analogica dei registri di stato civile, sono definiti con uno o più decreti di cui al comma 6-bis.";

4) all'articolo 64, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

"3-ter. I gestori dell'identità digitale accreditati, in qualità di gestori di pubblico servizio, prima del rilascio dell'identità digitale a una persona fisica, verificano i dati identificativi dei richiedenti, ivi inclusi l'indirizzo di residenza e, ove disponibili, il domicilio digitale o altro indirizzo di contatto, mediante consultazione gratuita dei dati disponibili presso l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62, anche tramite

la piattaforma prevista dall'articolo 50- ter. Tali verifiche sono svolte anche successivamente al rilascio dell'identità digitale, con cadenza almeno annuale, anche ai fini della verifica dell'esistenza in vita. Il Direttore dell'AgID, previo accertamento dell'operatività delle funzionalità necessarie, fissa la data a decorrere dalla quale i gestori dell'identità digitale accreditati sono tenuti ad effettuare le verifiche di cui ai precedenti periodi.

8-ter. All'articolo 10 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, dopo il comma 7- novies, è aggiunto il seguente: *7-decies.* Per le medesime finalità di cui al comma 7-*quinqies*, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro o il Sottosegretario delegato alle politiche spaziali e aerospaziali, nel rispetto delle condizioni previste nella comunicazione della Commissione europea 2016/C 262/01, come richiamata dalla comunicazione della Commissione Europea 2021/C 508/01, concernente gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, è autorizzato a sottoscrivere, fino a un ammontare pari a 90 milioni di euro, a valere sulle risorse del Piano complementare di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), punto 3, del decreto-legge n. 59 del 2021, per 10 milioni di euro per l'anno 2022, 35 milioni di euro per l'anno 2023, 28 milioni di euro per l'anno 2024 e 17 milioni di euro per l'anno 2025, quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ovvero di uno o più fondi che investono in fondi per il venture capital, comprese quote o azioni di fondi per il venture debt o di uno o più fondi che investono in fondi per il venture debt, istituiti dalla società che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I rapporti tra le parti, i criteri e le modalità degli investimenti sono regolati da un'apposita convenzione, anche per quanto riguarda la remunerazione dell'attività svolta. I rimborsi dei capitali investiti e qualsiasi ritorno sui medesimi, incluse le plusvalenze, sono versate all'entrata del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo aggiungere, in fine, le seguenti parole "e in materia di Codice dell'amministrazione digitale).

Art. 31

31.100

IL GOVERNO

*Al comma 2, sostituire le parole "da espletarsi con le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76," con le seguenti: "da espletarsi ai sensi dell'articolo 35-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 3 del presente decreto,"*

31.3

GARRUTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3 sostituire le parole: «derivanti dal presente articolo» con le seguenti: «derivanti dai commi 1 e 2»*

b) *aggiungere, infine, i seguenti commi:*

*«3-bis. Ai fini dell'espletamento delle attività di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata per le politiche giovanili, per l'esercizio delle funzioni di alta direzione, attuazione, responsabilità politica generale e coordinamento attribuite ai sensi e nei limiti dell'articolo 1, comma 790, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è stabilmente costituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata per le politiche giovanili, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, una specifica Unità per gli anniversari nazionali e la partecipazione delle giovani generazioni, in posizione di autonomia funzionale. La predetta Unità è diretta da un coordinatore con incarico di dirigente di livello generale, composta da non più di tre dirigenti di livello non generale e da non più di tredici unità di personale non dirigenziale. Ai fini dello svolgimento delle predette attività la Unità si avvale di un contingente di esperti, in possesso di specifica ed elevata competenza, nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il predetto contingente è compreso in quello di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, o dell'articolo 19, comma 5-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai relativi limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri. La durata degli incarichi dirigenziali è stabilita nei contratti di conferimento degli stessi.*

3-ter. Con il decreto di cui al comma *3-bis* si provvede, conseguentemente, al riordino delle strutture operanti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e delle relative funzioni in materia di anniversari di interesse nazionale e valorizzazione della dimensione partecipativa delle giovani generazioni, nonché alla riallocazione delle risorse. Al fine di garantire la continuità delle predette funzioni e non disperdere le specifiche competenze professionali, in sede di prima applicazione, con il decreto di cui al comma *3-bis* può, altresì, essere stabilita la durata degli incarichi dirigenziali in essere presso le predette strutture, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi *3-bis* e *3-ter* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

c) alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e Unità per gli anniversari nazionali e la partecipazione delle giovani generazioni».

Art. 32

32.1 (testo 2)

MANTOVANI

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «della strategia nazionale dei dati pubblici,» inserire le seguenti «anche con riferimento al riuso dei dati aperti,»

32.2

TONINELLI, GARRUTI, MONTEVECCHI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO, ROMANO, PAVANELLI, L'ABBATE, DE LUCIA, VACCARO

*Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, inclusa la tutela dei beni culturali digitalizzati anche mediante riproduzione tridimensionale e eventuale applicazione di *non fungible token* (NFT) a tutela dell'originalità della riproduzione.»*

32.6 (testo 2)

CORTI, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele
PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

<< a-bis) all'articolo 64, comma 2-duodecies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì in caso di identificazione elettronica ai fini dell'accesso ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti privati tramite canali fisici.";
 - 2) all'ultimo periodo, dopo le parole "titolari di funzioni pubbliche," sono aggiunte le seguenti: "ovvero gli altri dati, fatti e informazioni funzionali alla fruizione di un servizio attestati da un gestore di attributi qualificati,". >>
-

32.4 (testo 2)

DAMIANI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

<< a-bis) all'articolo 64, comma 2-duodecies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì in caso di identificazione elettronica ai fini dell'accesso ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti privati tramite canali fisici.";
 2. all'ultimo periodo, dopo le parole "titolari di funzioni pubbliche," sono aggiunte le seguenti: "ovvero gli altri dati, fatti e informazioni funzionali alla fruizione di un servizio attestati da un gestore di attributi qualificati,". >>
-

32.10

TIRABOSCHI, VITALI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

<<c-bis) all'articolo 49, comma 6, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicati nel progetto, la concessione del suolo o sotto-

suolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture e l'ottenimento dei provvedimenti per la regolamentazione della circolazione di cui agli articoli da 5 a 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."».

32.11

SBROLLINI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 49, comma 6, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicati nel progetto, la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture e l'ottenimento dei provvedimenti per la regolamentazione della circolazione di cui agli articoli da 5 a 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».

32.23

TIRABOSCHI, VITALI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis)* all'articolo 40, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: "all'articolo 7, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 25, commi da 8 a 12-*bis*, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50. La disposizione si applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse."».

32.25

MISIANI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis)* al fine di favorire maggiore efficienza e celerità nella realizzazione di reti di telecomunicazioni, nonché di assicurare la piena e corretta applicazione dell'articolo 8 della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 11 della direttiva 2014/23/UE, i contratti e le concessioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono integralmente esclusi dall'applica-

zione delle disposizioni contenute nel medesimo decreto legislativo e, conseguentemente, non trovano applicazione le disposizioni eventualmente incompatibili contenute in provvedimenti, contratti e atti di qualunque natura. I soggetti titolari dei contratti o delle concessioni di cui al periodo precedente, affidati con procedure di gara e in possesso dei requisiti necessari, nell'esercizio della loro autonomia organizzativa e decisionale, assicurano l'applicazione di criteri di semplificazione, efficacia, trasparenza, non discriminazione e tutela dell'ambiente, tenuto conto del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione delle reti di telecomunicazioni.»

32.31 (testo 2)

SBROLLINI, FARAONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al comma 1, primo periodo:

1. dopo la parola: "in specie", aggiungere la seguente: "anche";
2. dopo le parole: "destinati ad ospitare", aggiungere la seguente: "successivamente";

a. al comma 10, primo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36", aggiungere le seguenti: "ove previsto,".»

32.33 (testo 2)

GIROTTO, PIRRO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 44, comma 3, del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Fermo restando il rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, tale documentazione è esclusa per l'installazione delle infrastrutture, quali pali, torri e tralicci, prive di qualsiasi apparecchiatura radioelettrica e comunque di ogni apparato, rete o stazione di

cui al comma 1, destinate esclusivamente ad ospitare gli impianti radioelettrici di cui al medesimo comma 1."»

32.47

VALENTE, LANIECE, UNTERBERGER

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di transizione digitale della Missione 1, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza e incentivare l'utilizzo da parte dei cittadini dei servizi digitali della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché di smaltire l'arretrato di richieste di rilascio della Carta d'Identità Elettronica in tutti gli uffici anagrafici dei Comuni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Commissione interministeriale di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015 provvede all'aggiornamento delle modalità tecniche di emissione della Carta d'Identità Elettronica individuando apposite procedure digitali per l'acquisizione della fotografia del richiedente, nonché all'aggiornamento del sistema delle varianti grafiche che consentano la scrittura con i segni diacritici pertinenti dei nomi e dei cognomi dei cittadini appartenenti a minoranze nazionali o dei cittadini con cognomi stranieri. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

32.49 (testo 2)

GARAVINI, SBROLLINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di transizione digitale della Missione 1, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza e incentivare l'utilizzo da parte dei cittadini dei servizi digitali della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché di smaltire l'arretrato di richieste di rilascio della Carta d'Identità Elettronica in tutti gli uffici anagrafici dei Comuni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Commissione interministeriale di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015 provvede all'aggiornamento delle modalità tecniche di emissione della Carta d'Identità Elettronica indicando sul Portale web della CIE i requisiti tecnici per la trasmissione ai

competenti uffici della fotografia digitale del richiedente acquisita tramite cabine fototessere o operatori privati. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

32.53 (testo 2)

QUARTO, PAVANELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di incentivare la diffusione dell'innovazione digitale e del trasferimento tecnologico nel settore agricolo, alimentare e forestale nonché per le finalità di cui al comma 1, entro **centoventi** giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono individuati i casi e le condizioni tecniche di dettaglio per l'utilizzo della energia sostenibile e delle tecniche di agricoltura di precisione intelligenti, che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas serra, alla decarbonizzazione e all'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, oltre che ad un migliore utilizzo delle matrici ambientali.».

32.0.1 (testo 2)

CORTI, PERGREFFI, CAMPARI, RUFA, SUDANO, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-*bis*.

(Garanzie di digitalizzazione e resilienza cibernetica degli interventi del PNRR)

1. A decorrere dal 1° **agosto** 2022, al fine di promuovere la digitalizzazione e garantire la resilienza cibernetica nonché di contribuire all'autonomia tecnologica nazionale ed europea, le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi

definita nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sono tenute a prevedere, in fase di attuazione, che ogni bene o servizio ICT oggetto di ciascuna misura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, anche quando ancillare o strumentale alla realizzazione di progetti non riconducibili alla missione 1, comporti l'acquisizione o la disponibilità di un relativo ed adeguato sistema di cybersicurezza ed a comunicare, negli atti amministrativi di competenza, la quota parte delle risorse afferenti ai sopra indicati acquisti di beni o servizi ICT, destinata all'acquisizione del relativo sistema di cybersicurezza. **Con linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione, dell'interno e degli affari regionali e le autonomie, sono definiti i criteri e le modalità per il raggiungimento da parte delle Amministrazioni centrali, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, delle finalità di cui al presente articolo.**

2. Le Amministrazioni di cui al comma 1 prevedono criteri di premialità nell'ambito delle procedure di acquisto di beni e servizi ICT di cui al medesimo comma, per le proposte che prevedano l'impiego di tecnologie che contribuiscano all'autonomia tecnologica nazionale ed europea.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alla Consip S.p.A. e alle centrali di committenza regionali, per le attività di cui all'art. 11 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

4. Le Amministrazioni provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»Corti, Pergreffi, Campari, Rufa, Sudano, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

32.0.2 (testo 2)

COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Garanzie di digitalizzazione e resilienza cibernetica degli interventi del PNRR)

1. A decorrere dal 1° agosto 2022, al fine di promuovere la digitalizzazione e garantire la resilienza cibernetica nonché di contribuire all'autonomia tecnologica nazionale ed europea, le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, di cui

all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sono tenute a prevedere, in fase di attuazione, che ogni bene o servizio ICT oggetto di ciascuna misura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, anche quando ancillare o strumentale alla realizzazione di progetti non riconducibili alla missione 1, comporti l'acquisizione o la disponibilità di un relativo ed adeguato sistema di cybersicurezza ed a comunicare, negli atti amministrativi di competenza, la quota parte delle risorse afferenti ai sopra indicati acquisti di beni o servizi ICT, destinata all'acquisizione del relativo sistema di cybersicurezza. Con linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per il raggiungimento da parte delle Amministrazioni centrali, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, delle finalità di cui al presente articolo.

2. Le Amministrazioni di cui al comma 1 prevedono criteri di premialità nell'ambito delle procedure di acquisto di beni e servizi ICT di cui al medesimo comma, per le proposte che prevedano l'impiego di tecnologie che contribuiscano all'autonomia tecnologica nazionale ed europea.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alla Consip S.p.A. e alle centrali di committenza regionali, per le attività di cui all'art. 11 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

4. Le Amministrazioni provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

32.0.12 (testo 2)

PITTELLA, MANCA, COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Attuazione della misura Investimento 2 "Innovazione e tecnologia della microelettronica" e degli obiettivi indicati nella Missione MIC1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della pubblica amministrazione)

1. Al fine di attuare l'Investimento 2 "Innovazione e tecnologia della microelettronica" incluso nella Missione MIC2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro è autorizzato a concedere alla società STMicroelectronics s.r.l. una

misura di aiuto nella forma del contributo a fondo perduto entro il limite di euro 340 milioni, da ripartire negli anni 2022-2026, in relazione allo stato di avanzamento dell'investimento, a valere sulle risorse previste dall'articolo 1, comma 1068, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. La concessione dell'aiuto è subordinata alla stipula di una convenzione tra la società STMicroelectronics s.r.l., beneficiaria dell'aiuto, e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro che definisce, conformemente agli obiettivi di sviluppo della filiera strategica della microelettronica e di creazione di posti di lavoro previsti nell'investimento 2, della Missione MIC2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le caratteristiche del progetto da realizzare, nonché le condizioni di concessione della misura e gli obblighi di rendicontazione. La convenzione contiene altresì gli impegni che la società STMicroelectronics s.r.l. assume nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, determinati in conformità della decisione della Commissione europea di compatibilità con il mercato interno della misura di cui al presente articolo. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data della positiva decisione della Commissione europea, incarica uno o più soggetti qualificati indipendenti, indicati dalla Commissione europea, per il monitoraggio della conformità dell'investimento a quanto stabilito nella stessa decisione. Ai relativi oneri provvede la società beneficiaria.

3. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'approvazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Sono a carico della società STMicroelectronics s.r.l. gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, relativamente alla misura di cui al presente articolo.

4. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono abrogati l'articolo 1, commi da 1069 a 1074, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 nonché il comma 6 dell'articolo 5 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017.»

5. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione MIC1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della pubblica amministrazione - del Piano nazionale di ripresa e resilienza, al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30-ter, comma 1, dopo le parole «funzioni di supporto» aggiungere le seguenti «alla prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.»;

b) all'articolo 30-ter, comma 5, sostituire la parola «Partecipano» con le seguenti «Sono tenuti a partecipare»;

c) all'articolo 30-*ter*, comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) le banche, comprese quelle comunitarie e quelle extracomunitarie, e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106, 114-*quater* e 114-*septies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»;

d) all'articolo 30-*ter*, comma 5, lettera d), sopprimere le parole «ai soggetti di cui alle lettere da a) a c)»;

e) all'articolo 30-*ter*, comma 5-*bis*, dopo le parole «secondo i termini e le modalità disciplinati», sopprimere le parole «in un'apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» e sostituirle con le seguenti «con il decreto di cui al successivo articolo 30-*octies*, dal quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

f) all'articolo 30-*ter*, comma 7, sopprimere le parole «del credito, dei servizi di comunicazione elettronica o interattivi» e aggiungere le seguenti «commerciali di appartenenza»;

g) all'articolo 30-*sexies*, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«L'onere derivante dall'attuazione del presente decreto legislativo è posto a carico dei soggetti che partecipano o accedono al sistema pubblico di prevenzione ai sensi dell'articolo 30-*ter*, previa stipula di un'apposita convenzione con l'ente gestore, attraverso la corresponsione di un contributo articolato in modo da garantire sia le spese di progettazione, di realizzazione e di evoluzione dell'archivio, sia il costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore stesso. La misura delle componenti del contributo è determinata con il decreto di cui all'articolo 30-*octies*.»;

h) all'articolo 30-*septies*, comma 1, sostituire le parole «Le somme versate dagli aderenti» con le seguenti «Le contribuzioni di cui all'articolo 30-*sexies*, comma 2.»;

i) all'articolo 30-*octies*, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) sono individuati le modalità, i presupposti e i profili di accesso ai dati, il processo di rilascio delle credenziali, nonché le procedure di autenticazione, di registrazione e di analisi degli accessi e delle operazioni e sono fissati i termini secondo cui i dati di cui all'articolo 30-*quinquies* sono comunicati e gestiti, nonché viene stabilita la procedura che caratterizza la fase di riscontro ai sensi dell'articolo 30-*sexies*, comma 1;»."

32.0.11

RUOTOLO, DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 32 bis.

(Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 - Titolo V-bis, recante istituzione di un Sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione M1C1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della pubblica amministrazione - del Piano nazionale di ripresa e resilienza, al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30-ter, comma 1, dopo le parole «funzioni di supporto» aggiungere le seguenti «alla prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.»;

b) all'articolo 30-ter, comma 5, sostituire la parola «Partecipano» con le seguenti «Sono tenuti a partecipare»;

c) all'articolo 30-ter, comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) le banche, comprese quelle comunitarie e quelle extracomunitarie, e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106, 114-*quater* e 114-*septies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»;

d) all'articolo 30-ter, comma 5, lettera d), sopprimere le parole «ai soggetti di cui alle lettere da a) a c)»;

e) all'articolo 30-ter, comma 5-*bis*, dopo le parole «secondo i termini e le modalità disciplinati», sopprimere le parole «in un'apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» e sostituirle con le seguenti «con il decreto di cui al successivo articolo 30-*octies*, dal quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

f) all'articolo 30-ter, comma 7, sopprimere le parole «del credito, dei servizi di comunicazione elettronica o interattivi» e aggiungere le seguenti «commerciali di appartenenza»;

g) all'articolo 30-*sexies*, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«L'onere derivante dall'attuazione del presente decreto legislativo è posto a carico dei soggetti che partecipano o accedono al sistema pubblico di prevenzione ai sensi dell'articolo 30-ter, previa stipula di un'apposita convenzione con l'ente gestore, attraverso la corresponsione di un contributo articolato in modo da garantire sia le spese di progettazione, di realizzazione e di evoluzione dell'archivio, sia il costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore

stesso. La misura delle componenti del contributo è determinata con il decreto di cui all'articolo 30-*octies*.»;

h) all'articolo 30-*septies*, comma 1, sostituire le parole «Le somme versate dagli aderenti» con le seguenti «Le contribuzioni di cui all'articolo 30-*sexies*, comma 2,»;

i) all'articolo 30-*octies*, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) sono individuati le modalità, i presupposti e i profili di accesso ai dati, il processo di rilascio delle credenziali, nonché le procedure di autenticazione, di registrazione e di analisi degli accessi e delle operazioni e sono fissati i termini secondo cui i dati di cui all'articolo 30-*quinquies* sono comunicati e gestiti, nonché viene stabilita la procedura che caratterizza la fase di riscontro ai sensi dell'articolo 30-*sexies*, comma 1;»."

Art. 33

33.0.10

PIROVANO, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, Emanuele PELLEGRINI, PITTONI, SAPONARA, ALESSANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Per l'anno 2022, i termini di cui all'articolo 30, comma 14 bis, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 e s.m.i., sono prorogati come segue:

- a) il termine di cui al terzo periodo è fissato al 15 ottobre 2022;
- b) il termine di cui al quarto periodo è fissato al 15 novembre 2022;
- c) il termine di cui sesto periodo è fissato al 15 marzo 2023.

2. Sono fatte salve le consegne dei lavori successive alla data del 15 maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge.»

33.0.12 (testo 2)

L'ABBATE, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI,
PAVANELLI, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis

(Proroga del termine per contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile)

1. Al fine di assicurare ai comuni con popolazione inferiore a mille abitanti la realizzazione degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché gli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di sviluppo territoriale sostenibile, limitatamente ai contributi riferiti all'annualità 2022, i termini di cui al terzo, quarto e sesto periodo del comma 14-*bis* dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono prorogati di quattro mesi.»

33.0.13 (testo 2)

PERGREFFI, MONTANI, PIROVANO, SAPONARA, ALESSANDRINI, FREGOLENT,
AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, Emanuele PELLEGRINI, PITTONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis

(Proroga del termine per contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile)

1. Al fine di assicurare ai comuni con popolazione inferiore a mille abitanti la realizzazione degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché gli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di sviluppo territoriale sostenibile, limitatamente ai contributi riferiti all'annualità 2022, i termini di cui al terzo, quarto e sesto periodo del comma 14-*bis* dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono prorogati di quattro mesi.»

33.0.16

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFÀ, SUDANO, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis

(Contratto di programma RFI-MIMS)

1. All' articolo 5, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il settimo periodo è sostituito dal seguente: "Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, con apposita informativa, il contratto di programma al Ministero dell'economia e delle finanze, al CIPESS, e, corredato della relazione di cui al comma 2-ter, alle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono con un atto di indirizzo. »

Art. 34

34.5

TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO, LOMUTI

Aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per i comuni del territorio provinciale con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, la provincia svolge la funzione di stazione unica appaltante. La provincia ha facoltà, in casi eccezionali e per comprovate ragioni relative alla funzionalità, di differire l'avvio delle relative funzioni di non oltre un anno.»

Conseguentemente alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «e aggregazione delle stazioni appaltanti»

34.0.1

FERRERO, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di impresa femminile)

1. Al fine di rafforzare l'efficacia e garantire continuità alle misure connesse all'investimento 1.2 "Creazione di imprese femminili" previsto nell'ambito della Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 1 "Politiche per l'occupazione" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il fondo a sostegno dell'impresa femminile di cui all'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 35

35.2

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è premesso il seguente:

«01. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 44:

1) al comma 3, quarto periodo, le parole "degli interventi" sono sostituite dalle seguenti: "di tutti gli interventi" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV del presente decre-

to, per la cui realizzazione è nominato un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, fermo quanto previsto dal quarto periodo del presente comma, si applica, altresì, la riduzione dei termini previsti dal medesimo articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 32 del 2019, compatibilmente con i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli previsti dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011.";

2) all'articolo 44, al comma 4, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e della sua realizzazione entro i termini previsti";

b) all'articolo 46, comma 1, primo periodo, dopo le parole "all'articolo 44, comma 4" sono inserite le seguenti: "tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e della sua realizzazione entro i termini previsti".»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-*bis*. All'articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 121, il comma 7 - *bis* è sostituito dal seguente:

"7-*bis*. In ogni caso, i compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico, determinati ai sensi del comma 7, non possono complessivamente superare con riferimento all'intero collegio:

a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti:

1) l'importo pari allo 0,5 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro;

2) l'importo pari allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro;

3) l'importo pari allo 0,15 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro e fino a 200 milioni di euro;

4) l'importo pari allo 0,10 per cento per la parte eccedente i 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro;

5) l'importo pari allo 0,07 per cento per la parte eccedente i 500 milioni di euro;

b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti:

1) l'importo pari allo 0,8 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro;

2) l'importo pari allo 0,4 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro;

3) l'importo pari allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro e fino a 200 milioni di euro;

4) l'importo pari allo 0,15 per cento per la parte eccedente i 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro;

5) l'importo pari allo 0,10 per cento per la parte eccedente i 500 milioni di euro.".».

Art. 10

10.11 (testo 2)

GALLONE

Al comma 1, sopprimere le parole: «da almeno due anni».

Art. 35

35.3 (testo 2)

CIOFFI

Apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici", sono aggiunte le seguenti: ", anche suddivisi in lotti funzionali,";

b) al comma 3, le parole: "alla procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali," sono sostituite dalle seguenti: "alla procedura di cui all'articolo 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 124, per i settori speciali,".»;

b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Con riferimento alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alle procedure che non prevedano la pubblicazione di bandi o avvisi, nonché in caso di utilizzo di strumenti di

acquisizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera cccc), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in relazione ai quali, alla medesima data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti, ai sensi dell'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, anche su base quantitativa, in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro imprese, piccole e medie imprese».

35.0.6 (testo 3)

MARGIOTTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis

1. All'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti con il seguente: "Gli operatori economici da invitare alle procedure di cui al periodo precedente sono individuati, nel rispetto di un criterio di rotazione, sulla base di indagini di mercato, previa pubblicazione dell'avviso per la manifestazione di interesse nei rispettivi siti istituzionali, o tramite elenchi, previa pubblicazione di analogo avviso."»

2. In relazione alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla medesima data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, in caso di opere o lavori a rete, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera cccc), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dei lavori di manutenzione, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche su base quantitativa, in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro imprese, piccole e medie imprese.».

3. All'articolo 51, comma 1, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 1), è inserito il seguente: "1-bis) al comma 1, le parole "di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", sono soppresse";

b) dopo il numero 3) è inserito in seguente: "3-bis) il comma 4 è soppresso".»

4. All'articolo 17-*bis*, comma 1, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole "di altre amministrazioni pubbliche", sono inserite le seguenti: ", ivi compreso lo sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e lo sportello unico per l'edilizia di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,". »

35.0.9

ARRIGONI, SAPONARA, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 35-*bis*

1. In relazione alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla medesima data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, in caso di opere o lavori a rete, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. *cccc*), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei lavori di manutenzione, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche su base quantitativa, in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro imprese, piccole e medie imprese.»

35.0.11

BERNINI, VITALI, PAGANO, SCHIFANI, FAZZONE, GIRO, ALDERISI, AIMI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE BONIS, DE POLI, DE SIANO, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, Alfredo MESSINA, MODENA, PAPTAEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI,

RONZULLI, SACCONI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI,
TOFFANIN, VONO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis

1. In relazione alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla medesima data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, in caso di opere o lavori a rete, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. ccccc), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei lavori di manutenzione, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche su base quantitativa, in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro imprese, piccole e medie imprese.».

Art. 36

36.8 (testo 4)

RAMPI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al Commissario straordinario del Governo per la Fiera del libro di Francoforte del 2024, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 2022, è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, su cui sono assegnate le risorse di cui all'articolo 1, comma 373, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comprensive delle somme destinate alla copertura degli oneri di cui all'articolo 3 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, nonché eventuali ulteriori risorse, provenienti da soggetti pubblici o privati, destinate alla partecipazione dell'Italia alla Fiera del libro di Francoforte del 2024.

2-ter. La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interven-

ti previsti dal PNIEC sottoposti a VIA in sede statale oppure rientranti nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti.».

36.3 (testo 2)

TONINELLI, GARRUTI, MONTEVECCHI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO, ROMANO, PAVANELLI, L'ABBATE, SBROLLINI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Al fine di favorire la realizzazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della cultura, con decreto del Ministero della Cultura, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le linee guida per l'effettuazione di uno studio di fattibilità tecnica, economica e giuridica concernente la tutela dei beni culturali digitalizzati mediante riproduzione tridimensionale e eventuale applicazione di *non fungible token* (NFT), a garanzia dell'originalità della riproduzione. Le attività di cui al presente comma sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica.

2-ter. All'articolo 108 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dalla medesima autorità di cui al comma 1 anche per le riproduzioni digitali tridimensionali di beni culturali e per la concessione dei relativi *non fungible token* (NFT) intesi come identificativi digitali crittografici univoci a tutela dell'autenticità della riproduzione digitale. Restano fermi l'inalienabilità della proprietà dell'immagine digitale dei beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica che rimane parte del patrimonio dello Stato per ragioni di interesse generale e il divieto per le autorità di cui al comma 1 di concedere a terzi licenze esclusive di sfruttamento commerciale di immagini e riproduzioni digitali del patrimonio pubblico."

2-quater. Con decreto del Ministero della Cultura, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le linee guida attuative di quanto disposto dal comma 2-ter».

36.5

PAZZAGLINI, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele
PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera d) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole "ai sensi dell'articolo 142" aggiungere "e dell'articolo 136 dello stesso per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dai sismi nei Comuni di cui agli elenchi allegati al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229 e di cui al decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 giugno 2009, n.77».

36.0.4

MALLEGNI, GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI, RONZULLI, BERARDI, BARBONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis

(Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio, in tema di autorizzazione paesaggistica per allestimenti mobili all'interno di strutture ricettive all'aperto)

1. All'articolo 149, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:

"d) per l'installazione delle tende e delle unità abitative mobili e loro pertinenze e accessori di cui all'art. 3, comma 1, lettera e.5, del DPR n. 380/2001, collocate in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e paesaggistico".

2. Nell'Allegato A di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, dopo il punto A.31. è inserito il seguente:

"A.32. installazione delle tende e delle unità abitative mobili e loro pertinenze e accessori di cui all'art. 3, comma 1, lettera e.5, del DPR n. 380/2001, collocate in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno

dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e paesaggistico".».

36.0.5

NENCINI, SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis

(Norma in materia di spettacolo viaggiante)

1. All'articolo 110, comma 7-ter, del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli apparecchi di cui al comma 7 utilizzati nelle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69 del presente Regio Decreto.»

Art. 37

37.2 (testo 2)

DELL'OLIO, ROMANO, L'ABBATE

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 6», inserire le seguenti: «rimodulando la perimetrazione vigente, in aumento o in diminuzione,»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «è approvata», inserire le seguenti: «entro 30 giorni dall'acquisizione della proposta commissariale».

2) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo le parole: "decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303", sono inserite le seguenti:

"e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127".»

37.8

L'ABBATE

Apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, articolo 5, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023»;

b) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "Il credito di imposta è esteso all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Per rafforzare la struttura produttiva delle Zone economiche speciali (ZES) mediante lo strumento agevolativo «Contratti di sviluppo» di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stanziata la somma complessiva di 250 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) programmazione 2021-2027, di cui 50 milioni per il 2022 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Le predette risorse sono assegnate con delibera CIPESS al Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito del Piano di sviluppo e coesione, programmazione 2021/2027, di competenza del predetto Ministero, con specifica destinazione al finanziamento addizionale delle iniziative imprenditoriali nelle ZES. Il Ministero dello sviluppo economico, di intesa con il Ministero per il Sud e la coesione territoriale, definisce con apposite direttive le aree tematiche e gli indirizzi operativi per la gestione degli interventi, nonché le modalità di vigilanza e monitoraggio sull'attuazione degli interventi finanziati e sui risultati conseguiti. La valutazione delle singole iniziative segue criteri di massima semplificazione e riduzione dei tempi, secondo quanto già previsto dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.".

2) sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Agli oneri derivanti dal comma 2, primo periodo, valutati in 159 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programma-

zione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»

37.9

FARAONE, SBROLLINI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, solo per intero, dello stesso ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo

122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge n. 34 del 2020.

2-*ter*. L'opzione di cui al comma precedente si applica altresì agli interventi di cui all'articolo 18-*quater*, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e agli investimenti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

37.10

FERRO

Al comma 3, sostituire le parole: «nonché sono definite le condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione previste dall'articolo 5 del decreto - legge 20 giugno 2017, n. 91», con le seguenti«"nonché sono definite le condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione previste dall'articolo 5 e dall'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n.91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123»

37.0.8

PAGANO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

1. L'articolo 1677-*bis* del codice civile, è sostituito dal seguente:

"Art. 1677-*bis*. Prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose. Se l'appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili".»

37.0.10 (testo 2)

MANCA, MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis. All'articolo 10-*quinquies* del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1, è inserito il seguente: << 1-bis. Sono fatte salve le procedure di cui all'articolo 31, commi 47 e 48, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, già avviate su istanza depositata dai soggetti interessati fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.>>

Art. 39

39.1

NATURALE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 39

(Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico)

1. All'articolo 2, comma 3-*bis*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "delle imprese turistiche" sono aggiunte le seguenti: "e delle imprese agrituristiche";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "maggiormente rappresentative delle imprese turistiche" sono aggiunte le seguenti: ", nonché delle imprese che esercitano attività agrituristiche, come definite ai sensi dell'articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96".

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di assicurare l'immediata operatività della misura, il consiglio di gestione del Fondo opera anche nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al secondo periodo."»

Art. 41

41.1

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4- *bis*. Il Ministero della Giustizia è autorizzato a prorogare i contratti a tempo determinato per complessive 1.080 unità effettuati ai sensi, dell'art.1 co. 925 della L. 30 dicembre 2020 n. 178, alle rispettive scadenze, per ulteriori 12 mesi, al fine di realizzare i programmi di interventi finalizzati a eliminare, anche mediante l'uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonché di assicurare la piena efficacia dell'attività di prevenzione e repressione dei reati. Agli oneri del presente comma, nel limite massimo di 20 milioni di euro per il 2022 e di 30 milioni euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 42

42.1

BOTTICI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «15 luglio 2022», con le seguenti: «31 dicembre 2022».

Art. 43

43.1

AIROLA, PIRRO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: "di euro 20.000.000 per l'anno 2023, di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026" con le seguenti: "di euro 40.000.000 per l'anno 2023, di euro 22.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026";*

b) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «passata in giudicato»;*

c) *sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Si applica l'articolo 282 del codice di procedura civile.»;*

d) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. I pagamenti effettuati con le procedure previste al comma 4 sono cumulabili con altre forme di indennizzo erogate dalla Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania.»;

e) *al comma 6:*

1) *sopprimere le seguenti parole: «Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione,»*

2) *sostituire le parole: «entro trenta giorni», con le seguenti: «entro sei mesi»;*

f) *sostituire il comma 7 con il seguente: "7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 40.000.000 per l'anno 2023 ed euro 22.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede quanto a euro 20.000.000 per l'anno 2023 ed euro 11.404.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a euro 20.000.000 per l'anno 2023 ed euro 11.404.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".*

43.2 (testo 4)

PARRINI, VALENTE, D'ALFONSO

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti»;

b) al comma 4, sostituire la lettera *b)* con la seguente: «*b)* le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi in forza della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94»;

c) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «centottanta giorni».

43.4

NENCINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis: «Hanno altresì diritto all'accesso al Fondo coloro i quali producano documentazione ufficiale di qualsivoglia tipologia sufficiente a dimostrare la loro condizione di superstiti o familiari di vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno ai cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1 settembre 1939 e l'8 maggio 1945.»

43.9

SALVINI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI, RICCARDI, SAPONARA, ALESSANDRINI, Emanuele PELLEGRINI, PITTONI

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni dalla medesima data» con le seguenti: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

43.10

SALVINI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI, RICCARDI, SAPONARA, ALESSANDRINI, Emanuele PELLEGRINI, PITTONI

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

43.0.1

GARRUTI, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis

(Disposizioni in materia di risarcimenti per vittime civili e orfani di guerra)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni e integrazioni, i trattamenti economici previsti dalle tabelle dalle tabelle C, E, F, G, M, N e S, gli assegni per decorazioni al valor militare e gli assegni previsti dagli articoli 21 e 39 del citato testo unico, dall'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 422, nonché l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288 e successive modificazioni e integrazioni, sono aumentati del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 20,12 milioni per il 2023, in 17,1 milioni per il 2024, in 14,5 milioni per il 2025 e in 12,35 per il 2026, in 9,09 milioni per il 2027 in 6,27 milioni per il 2028, in 3,45 milioni per il 2029 e in 0,63 milioni per il 2030 si provvede a valere

sulle economie del medesimo capitolo di spesa del Ministero delle Finanze destinato al pagamento delle pensioni di guerra.»

43.0.2

PAPATHEU, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis

(Disposizioni in materia di risarcimenti per vittime civili e orfani di guerra)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni e integrazioni, i trattamenti economici previsti dalle tabelle dalle tabelle C, E, F, G, M, N e S, gli assegni per decorazioni al valor militare e gli assegni previsti dagli articoli 21 e 39 del citato testo unico, dall'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 422, nonché l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288 e successive modificazioni e integrazioni, sono aumentati del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 20,12 milioni per il 2023, in 17,1 milioni per il 2024, in 14,5 milioni per il 2025 e in 12,35 per il 2026, in 9,09 milioni per il 2027 in 6,27 milioni per il 2028, in 3,45 milioni per il 2029 e in 0,63 milioni per il 2030 si provvede a valere sulle economie del medesimo capitolo di spesa del Ministero delle finanze destinato al pagamento delle pensioni di guerra.»

43.0.3

PIROVANO, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, SAPONARA, ALESSANDRINI,
Emanuele PELLEGRINI, PITTONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis

(Disposizioni in materia di risarcimenti per vittime civili e orfani di guerra)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni e integrazioni, i trattamenti economici previsti dalle tabelle dalle tabelle C, E, F, G, M, N e S, gli assegni per decorazioni al valor militare e gli assegni previsti dagli articoli 21 e 39 del citato testo unico, dall'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 422, nonché l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288 e successive modificazioni e integrazioni, sono aumentati del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 20,12 milioni per il 2023, in 17,1 milioni per il 2024, in 14,5 milioni per il 2025 e in 12,35 per il 2026, in 9,09 milioni per il 2027 in 6,27 milioni per il 2028, in 3,45 milioni per il 2029 e in 630.000 euro per il 2030 si provvede a valere sul medesimo capitolo di spesa del Ministero delle finanze destinato al pagamento delle pensioni di guerra.»

43.0.5

CUCCA, SBROLLINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 43-bis

(Istituzione del Fondo per la riqualificazione di uffici, tribunali, cittadelle giudiziarie nonché di tutti gli immobili di proprietà dello Stato e concessi in dotazione al Ministero della Giustizia)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico, previsti dalla Missione 2, Componente 3, Misura 1 (M2C3) del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare alla riqualifica-

zione di uffici, tribunali, cittadelle giudiziarie nonché di tutti gli immobili di proprietà dello Stato e concessi in dotazione al Ministero della Giustizia.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono determinate le modalità di erogazione della somma del Fondo, nel rispetto dei limiti di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.»

Conseguentemente, l'articolo 8 è abrogato.

Art. 44

44.14

GALLONE, BINETTI, VITALI, VONO

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 2", al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze di cui al Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 1 *bis* dell'art. 2-*ter*".

Conseguentemente:

a) *al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2-ter", dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1 bis. Le Università, in stretto raccordo con i centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti di cui al comma 3 dell'art. 2 bis e con la Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione, nonché con ANVUR, INVALSI, INDIRE, individuano il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato e le modalità della loro verifica e valutazione, per favorire la coerenza dei percorsi formativi superiori con la professionalità docente del terzo millennio.»;*

b) *al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 5", al comma 2, dopo le parole: «indizione del concorso» aggiungere le seguenti: «e al Profilo con-*

clusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso»;

c) *al comma 1, lettera g), capoverso "Art. 13", al comma 1, dopo le parole: «funzioni di tutor» aggiungere le seguenti: «e del Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato »;*

d) *al comma 1, lettera i), capoverso "Art. 18-bis", al comma 1, dopo le parole: «articolo 2 bis» aggiungere le seguenti: «in coerenza con il profilo conclusivo delle competenze del docente abilitato di cui al comma 1 bis dell'articolo 2 ter».*

44.42

FAZZONE

Al comma 1, lett d), al capoverso «Art.2-bis», al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Nel decreto di cui al comma 4, sono individuati i requisiti di qualificazione dei percorsi di formazione iniziale, in modo da garantirne la elevata qualità e la solidità, e sono altresì definiti i criteri e le modalità di coordinamento e di eventuale loro aggregazione."

44.149 (testo 2)

GALLONE, BINETTI, VITALI, VONO

Al comma 1, lettera h), capoverso «Capo IV-bis» all'Art. 16-ter, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole «almeno triennale», con le seguenti: «almeno annuale, nonché delle figure di sistema ai sensi del successivo comma 3»

b) sostituire il comma 3 con seguente:

«3. A decorrere dal 1° gennaio 2023, al fine di promuovere e sostenere processi di innovazione didattica e organizzativa della scuola, rafforzare l'autonomia scolastica e promuovere lo sviluppo delle figure intermedie e del middle management nell'ambito della governance delle istituzioni scolastiche e delle attività di progettazione e sperimentazione di nuove modalità didattiche, la Scuola definisce specifici percorsi di formazione in servizio strutturati secondo parametri volti a garantire lo sviluppo di professionalità e competenze per attività di progettazione, tutoring, mentoring, coaching, rivolti a docenti con incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica. L'accesso ai percorsi di formazione avviene su base volontaria e può essere retribuito con un ele-

mento retributivo di carattere accessorio disciplinato in sede di contrattazione contrattuale.»

44.217

MANGIALAVORI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire la maggiore copertura delle classi di concorso A-19 (Filosofia e Storia), A21 (Geografia), A-45 (Scienze economico aziendali) e A-47 (Scienze matematiche applicate), con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tra i titoli di accesso a tali classi di concorso è inserita la Laurea in Giurisprudenza.»

Art. 45

45.1

RICHETTI, GRIMANI, MASINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) prima del comma 1, inserire il seguente:

"01. La valorizzazione del personale docente si realizza nell'ambito dei percorsi di carriera e, in coerenza con i criteri definiti in sede europea, deve bilanciare l'anzianità di servizio e la qualità delle prestazioni. La valorizzazione delle prestazioni costituisce la base per la definizione di nuove qualifiche dei docenti nel contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di comparto.";

b) al comma 1, prima delle parole: "All'articolo 1", inserire le seguenti: "Nelle more dell'attuazione di quanto stabilito dal comma 01,".

Art. 47

47.0.6

SAPONARA, ALESSANDRINI, PIROVANO, FREGOLENT, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, Emanuele PELLEGRINI, PITTONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 47-bis.

(Responsabilità per la sicurezza nelle scuole)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 18, dopo il comma 3.2 è aggiunto il seguente:

3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e manutenzione degli edifici scolastici statali s'intendono assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2 alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili e la tempestiva segnalazione al Ministero dell'istruzione del residuo fabbisogno.

Art. 48

48.1

CAMPARI, PERGREFFI, CORTI, RUFA, SUDANO, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

"d-bis) l'articolo 231, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d-ter) l'articolo 13-bis del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112."

48.0.1

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 48-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione."

48.0.2

TESTOR, PIROVANO, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, SAPONARA, ALESSANDRINI, Emanuele PELLEGRINI, PITTONI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Clausola di salvaguardia)

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.»
